

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

ALOI, NAPOLI, ALBERTO GIORGETTI, SAVARESE, MESSA, BERSELLI, LOSURDO, RODEGHIERO e POSSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da circa dieci anni, non vengono banditi corsi a preside nella scuola media di I e II grado;

il legislatore, con decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche, ha istituito il ruolo unico della dirigenza scolastica, individuando nella forma del concorso il sistema più idoneo di reclutamento dei dirigenti scolastici;

pur con la riorganizzazione della rete scolastica, vi sono allo stato attuale tremila posti disponibili, stando alle stime operate dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del mondo scolastico, e che tale numero è destinato ad aumentare con gravi conseguenze per l'amministrazione;

in atto, vi sono mille docenti che, reggendo — con l'istituto dell'incarico —, da oltre tre anni, scuole medie ed istituti comprensivi, hanno acquisito un alto livello e di esperienza e di qualificazione ed hanno contribuito in maniera notevole a garantire la funzionalità della scuola nelle zone più impervie e disagiate;

valorizzare le preziose competenze acquisite sul campo dal personale suddetto non può essere visto come una sorta di garantismo sindacale, ma come una saggia « politica del personale »;

qualunque azienda privata andrebbe ad attuare proficuamente —:

se non ritenga di dovere avviare da subito le procedure per bandire il primo corso-concorso per dirigenti scolastici ed, in caso positivo, con quali chiare modalità vada esplicitata la prova in questione, tenuto conto che si tratta di personale che ha ormai raggiunto adeguati livelli di formazione. (4-32328)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica che l'articolo 28-bis del D.L.gs. 3.2.93 n. 29, così come modificato dall'articolo 11 della Legge 3.5.99 n. 124, nel disciplinare le modalità di accesso alla dirigenza scolastica, prevede specificamente, per coloro che hanno effettivamente svolto il servizio di preside incaricato per almeno un triennio, la riserva del 50 per cento dei posti disponibili, nonché un iter concorsuale differenziato, considerando i titoli acquisiti nell'espletamento delle funzioni di preside.*

Il relativo bando di concorso è al momento in via di definizione e verrà emanato non appena saranno completate le procedure preliminari e propedeutiche al completamento del bando medesimo.

Il Ministro della pubblica istruzione:
Tullio De Mauro.

ALOI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale del 10 settembre 1997 annunciava il concorso per 158 posti di vicecommissario in prova della polizia di Stato;

l'aumento dei ruoli di vicecommissario nella polizia di Stato di 15 unità ha reso possibile l'estensione dei posti sino a 185 unità;

la graduatoria definitiva, resa nota con *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2000, evidenziava la non idoneità di 19 candidati;

invece di procedere allo scorrimento della classifica dei concorrenti, come, del resto, era già avvenuto in due concorsi precedenti, si è voluto bandire un nuovo concorso —:

quali iniziative il Ministro interrogato voglia adottare per acclarare gli estremi di quanto esposto in questa sede, contribuendo a fare riferimento al criterio, già adoperato, dello scorrimento della classifica, senza ricorrere ad un ulteriore concorso. (4-32555)

RISPOSTA. — *Sul mancato scorrimento della graduatoria dei concorrenti al concorso pubblico per il conferimento di 158 posti di Vice Commissario in prova della Polizia di Stato, cui fa riferimento l'interrogante, ho già riferito, tramite il sottosegretario delegato senatore Brutti, il 30 novembre 2000 in occasione dello svolgimento di un'interpellanza vertente sul medesimo argomento (vedi Resoconto Stenografico n. 817 del 30 novembre 2000, pagine 49-51).*

Il Ministro dell'interno: Enzo Bianco.

ASCIERTO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

dagli organi di stampa si è appreso che tra i vincitori dell'ultimo concorso per agenti della polizia municipale del comune di Roma, già assunti dall'amministrazione capitolina, c'è anche un giovane che aveva svolto il servizio alternativo alla leva perchè dichiarandosi obiettore di coscienza;

uno dei motivi alla base dell'obiezione di coscienza è il rifiuto dell'uso delle armi in qualsiasi circostanza, presente e futura;

dagli stessi organi di informazione si apprende che l'aspirante vigile urbano, al momento della presentazione della documentazione comprovante i requisiti previsti nel bando di concorso, era stato « congelato » dal Corpo proprio perchè dichiaratosi obiettore di coscienza in occasione della chiamata alla leva militare;

successivamente la direzione del concorso provvedeva all'assunzione dello stesso con riserva intesa a garantire all'interessato che qualora fosse stato destinato ad un servizio che contemplasse l'armamento, sarebbe stato destinato in un'altra branca dell'amministrazione comunale, estranea al Corpo della polizia municipale;

una situazione analoga a quella descritta già si era verificata ed era stata risolta dal Tar della Lombardia che con sentenza n. 1489 dell'11 ottobre 1996, rigettava il ricorso di un vincitore di concorso pubblico a posti di vigile urbano che era stato successivamente escluso dalla graduatoria una volta accertato, dalla documentazione prodotta, che era stato obiettore di coscienza dieci anni prima, in occasione della chiamata alla leva militare;

nella sentenza in argomento il Tar evidenzia che « le funzioni di pubblica sicurezza o altre analoghe, pur se eventuali, nel senso cioè di occasionali, costituiscono una possibile estrinsecazione dei compiti degli addetti al servizio » mentre l'obiettore di coscienza avrebbe una preordinata limitazione all'uso delle armi e quindi allo svolgimento di tali compiti come previsto dalla legge quadro sulla polizia municipale n. 65 del 1986, che all'articolo 3 stabilisce espressamente i compiti degli addetti al servizio prevedendo che i medesimi esercitino funzioni istituzionali e collaborino nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato;

il vincitore del concorso per vigile urbano quindi all'atto dell'immissione in servizio deve risultare incondizionatamente idoneo allo svolgimento sia delle mansioni tipiche e fisse di polizia urbana

sia di quelle eventuali e aggiuntive di pubblica sicurezza —:

se i criteri adottati per la selezione e l'assunzione di 980 nuovi agenti della polizia municipale di Roma, alla luce dell'ennesima perplessità sollevata nell'opinione pubblica, siano da ritenersi ancora validi;

e se detti criteri non debbano piuttosto ritenersi penalizzanti per le tante migliaia di obiettori di coscienza che non hanno potuto partecipare al concorso, alla luce della citata, pubblica, sentenza del Tar Lombardia, e soprattutto perché, non essendo stata prevista tale « condizione » dal bando di concorso ovvero nella domanda di partecipazione alla prove selettive, era palese l'esclusione. (4-25873)

RISPOSTA. — Da notizie acquisite risulta che il Regolamento dei concorsi del Comune di Roma e lo stesso bando di concorso per 980 operatori di Polizia Municipale, da ultimo espletato, non contengono alcuna disposizione che vieti l'assunzione di soggetti che abbiano prestato servizio civile sostitutivo di quello militare.

La Prefettura di Roma ha osservato, inoltre, che ai sensi della legge n. 65 del 1986, gli addetti al servizio di Polizia Municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercitano funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Tra i requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65, figura la non espulsione dalle Forze Armate o dai corpi militarmente organizzati.

Infatti, l'uso dell'arma può essere consentito previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto di determinate condizioni e con le modalità previste nell'apposito regolamento approvato con decreto ministeriale 4.3.1987, n. 145.

Pertanto il possesso e l'uso dell'arma rappresentano una « facoltà », il cui esercizio è consentito al verificarsi di determinati presupposti, e non un « obbligo » posto a carico degli operatori di Polizia Municipale

che svolgono funzioni di pubblica sicurezza; l'espletamento delle suddette funzioni di pubblica sicurezza, infatti, non comporta, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della citata legge n. 65 del 1986, necessariamente il possesso e l'uso dell'arma.

Si rappresenta, da ultimo, che tale orientamento è condiviso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che, già interessato in merito in passato con specifici quesiti, ha espresso il parere che gli obiettori di coscienza possano essere nominati agenti di pubblica sicurezza ma in nessun caso potranno essere adibiti a servizi per i quali occorre l'uso delle armi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Aniello Di Nardo.

BECCHETTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

con un notevole sforzo finanziario si sono finalmente conclusi i lavori di ammodernamento e di elettrificazione della linea ferroviaria Roma-Viterbo;

le difficoltà di collegamento tra Viterbo e la Capitale, difficoltà conseguenti a strade inadeguate e del tutto insufficienti, giustificano pienamente un'opera che ha incontrato i favori delle autorità dei due capoluoghi e soprattutto dei numerosissimi cittadini interessati;

purtroppo l'apertura del servizio ha fatto registrare un comportamento delle Ferrovie dello Stato del tutto incomprensibile;

nonostante che i treni siano utilizzati soprattutto dai pendolari della provincia di Viterbo nessuna fermata è prevista per coprire le esigenze di quel territorio;

contrariamente a quanto accadeva precedentemente i treni « saltano » completamente le stazioni di Capranica, Oriolo e Manziana mentre a partire da Cesano, provincia di Roma, vengono regolarmente

effettuate le fermate in tutte le stazioni che si trovano sul percorso —:

quali siano le ragioni che hanno portato alla eliminazione delle stazioni nella provincia di Viterbo nonostante che solo per i lavori eseguiti nel tratto viterbese siano stati spesi ben cinquecento miliardi;

come intende far fronte alle esigenze di un bacino di utenza che solo per Manziana interessa oltre 15.000 persone;

se non ritenga necessario ed urgente procedere ad un intervento che elimini per i cittadini viterbesi la qualifica di cittadini di serie B ripristinando le fermate nelle stazioni « saltate » e, come sarebbe necessario, potenziando il servizio anche tramite vetture più moderne. (4-30204)

RISPOSTA. — *Si osserva che la riapertura della linea ferroviaria Roma-Viterbo ha indotto le Ferrovie dello Stato ad esaminare, nella fase di progettazione dell'orario maggio 2000, le numerose, diverse e contrastanti richieste giunte da tutti i pendolari della linea Roma-Viterbo nonché le istanze degli amministratori delle città e dei paesi del bacino e ad optare, infine, nella piena e totale concertazione con gli enti locali interessati, per un modello di offerta che portasse vantaggi e benefici a tutti gli utenti e che, nel contempo, rispondesse a scelte commerciali coerenti con le normative vigenti.*

L'attuale offerta di collegamenti ferroviari, nell'ambito del trasporto regionale, è condizionata dall'Accordo di programma stipulato dapprima con lo Stato ed ora con la Regione, al fine di rispettare le priorità che i cittadini stessi, tramite i loro rappresentanti negli enti locali, scelgono di realizzare.

Si rileva altresì che la riforma del trasporto pubblico locale, nel contesto del federalismo amministrativo, ha modificato con il riassetto dei poteri anche i comportamenti degli operatori e la struttura stessa del mercato, per cui le amministrazioni regionali, oltre ad essere titolari dell'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale rispondono finanziariamente per intero.

In tal modo sono state decentrate in sede locale tutte le capacità di pianificazione e di spesa; la Regione dispone, peraltro, di tutti gli strumenti necessari a costruire una rete di trasporto commisurata agli obiettivi di sviluppo economico ed urbanistico del proprio territorio.

Si rappresenta, inoltre, che la decisione di istituire dei treni diretti per Viterbo e per Roma, due per l'andata e due per il ritorno, è stata adottata dall'Azienda che ha operato una scelta condivisa dalla Regione Lazio, per soddisfare le continue richieste del Comune e della Provincia di Viterbo; di organizzazioni sociali e culturali del viterbese e dei comitati dei pendolari.

Si precisa che ad oggi l'offerta ferroviaria sulla linea Roma-Viterbo è composta da 40 treni al giorno ed è effettuata con il treno ad alta frequentazione, materiale di recente costruzione attualmente utilizzato nel trasporto ferroviario di interesse locale, dotato di tutti i più moderni comfort e predisposto al trasporto di portatori di handicap.

Per quanto concerne, invece, i collegamenti relativi alla località di Manziana-Canale Monterano, si fa presente che le fermate in questione non sono state soppresse ma, rispetto al programma di esercizio in vigore prima della chiusura della linea, avvenuta nel 1997, il numero dei treni che vi effettuano fermata, nonché l'esame dei dati relativi alla frequentazione nel periodo novembre 1997-maggio 2000, dimostrano come l'offerta ferroviaria sia aumentata sia per quanto riguarda il numero dei treni sia per i posti messi a disposizione della clientela e risulti adeguata alla domanda di trasporto pubblico: infatti, sono ben 18 i treni provenienti da Viterbo in direzione Roma che fermano nella stazione di Manziana ed altrettanti nella direzione opposta Roma-Viterbo.

Inoltre, le Ferrovie dello Stato, a partire dal 10 settembre 2000 ha attivato il cadenzamento, di ogni 15 minuti, dei convogli nella tratta Cesano-Roma, ha previsto per i treni diretti 21923 e 21946 la fermata ad Oriolo e per i treni diretti 21925 e 21948 la fermata a Manziana.

Infine, sempre a partire dal 10 settembre 2000, è stata inserita una nuova coppia di

treni diretti Viterbo-Roma con fermate a Valle Aurelia, Anguillara e Bracciano.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

BIONDI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

per conoscere a chi debba essere attribuita la responsabilità organizzativa ed operativa relativa all'ammissione alla scuola di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento, che ha determinato la rezza invereconda e disumana di più di 2000 laureati aspiranti allievi alla scuola di abilitazione all'insegnamento davanti all'ingresso dell'università Federico II di Napoli;

e se l'umiliante e indecorosa rezza, abbia determinato indebite esclusioni o peggio ingiuste discriminazioni derivanti dalla mancata o insufficiente pubblicità fornita in ordine alla scadenza dei termini per l'ammissione —:

quali siano, al di là delle responsabilità dirette, attive od omissive di questo indegno modo di procedere, le iniziative dei ministri competenti e, in particolare, se essi intendano dare disposizioni opportune per la procrastinazione dei termini di ammissione. Ciò consentirebbe di eliminare se non i disagi inflitti ai laureati costretti in pieno agosto in una fila estenuante, l'ingiusta esclusione di chi non avvertito in modo adeguato e tempestivo, non ha patito il disagio e l'umiliazione, ma non ha potuto esercitare il proprio diritto. (4-31264)

RISPOSTA. — *In relazione al su indicato atto di sindacato ispettivo e sulla base degli elementi istruttori comunicati a questo dicastero dal Rettore dell'Università di Napoli Federico II, si rappresenta quanto segue.*

In merito ai problemi organizzativi concernenti la presentazione delle domande di ammissione alla scuola di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento, cui è stato dato ampio risalto dagli organi di

stampa ed informazione, locali e nazionali, l'Ateneo campano riferisce di aver dovuto far fronte ad un numero di partecipanti assolutamente non prevedibile: sono infatti pervenute 30.000 istanze, di cui 10.000 presentate entro il 10 agosto e le rimanenti entro il termine di scadenza del 25 agosto 2000.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, previsto originariamente per il 6 agosto 2000, era di trenta giorni dalla data di emanazione del bando di concorso ed è stato successivamente prorogato al 25 agosto c.a.

L'Università asserisce di aver ampiamente pubblicizzato il bando di concorso sia mediante l'affissione agli albi dell'Ateneo, sia a mezzo stampa attraverso i quotidiani « Il Danaro » del 22 luglio, « Il Mattino » del 23 e 24 luglio, « Il Giornale di Napoli » del 23 luglio, « Otto Pagine » del 31 luglio, il « Mezzogiorno » del 2 agosto 2000.

L'Ateneo ha sottolineato inoltre di aver richiesto, onde consentire un'ordinata presentazione delle domande da parte dei partecipanti, l'intervento degli agenti di P.S. i quali hanno garantito, per più giorni, il flusso regolare verso i punti di accettazione delle istanze aperti nelle sedi di via De Gasperi n. 55 e di via Cortese n. 29.

Alla luce di quanto sopra esposto, questo dicastero, pur nella consapevolezza dell'enorme disagio cui è andato incontro il gran numero dei partecipanti al concorso, non ritiene di dover entrare nel merito di problemi organizzativi, la cui soluzione è rimessa alla responsabilità delle competenti Autorità accademiche, trattandosi di questioni che, com'è noto, rientrano nell'autonomia gestionale ed operativa di ciascun Ateneo.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

BOCCHINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

allarmante è diventato lo stato dell'ordine pubblico nella città di Napoli negli ultimi giorni: in alcuni grandi quartieri del

capoluogo partenopeo le organizzazioni criminali si fronteggiano in una lotta spietata e sanguinaria;

gli omicidi degli ultimi giorni sono il segnale della rottura degli equilibri interni alle cosche e preludono ad un fosco scenario di vera e propria « guerra » criminale, originata dalla spaccatura creatasi nella coalizione dominante, la cosiddetta « Alleanza di Secondigliano »;

il tutto avviene sotto lo sguardo impotente del Governo, che sembra sottovalutare, se non proprio ignorare, « l'emergenza criminalità » a Napoli;

nonostante l'abnegazione delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria, che svolgono un incessante ed encomiabile lavoro investigativo e repressivo, la situazione è diventata esplosiva;

è necessario, pertanto, che le istituzioni approfondano un formidabile e rinnovato impegno repressivo e di presidio del territorio nelle zone della città dove si sta combattendo quest'ennesimo scontro di camorra —:

quali iniziative intenda intraprendere per fronteggiare « l'emergenza criminalità » nella città di Napoli;

se non ritenga opportuno potenziare, con urgenza, gli organici delle forze dell'ordine da destinare, prioritariamente, al controllo delle zone della città maggiormente coinvolte nella « guerra di camorra ». (4-30246)

RISPOSTA. — *In relazione alla situazione della sicurezza pubblica nella provincia di Napoli ed in particolare alla necessità di potenziare gli organici delle Forze dell'ordine, cui è fatto cenno nell'atto di sindacato ispettivo parlamentare, si fa presente che il Governo ha puntualmente riferito, nelle sedute dell'Assemblea del Senato della Repubblica del 14 e del 21 novembre scorsi, in occasione rispettivamente dello svolgimento di un'informativa urgente e di alcune interrogazioni e mozioni aventi analogo tenore, di cui si allegano i resoconti (Allegato*

in visione presso la segreteria del Servizio Resoconti, ufficio Assemblea).

In particolare, in tali sedute, nel fornire un ampio quadro illustrativo delle iniziative avviate sul fronte dell'azione di contrasto alle diverse forme di criminalità, è stato posto l'accento sull'efficacia e sui positivi risultati ottenuti dal piano straordinario di controllo del territorio denominato « Operazione Golfo », avviato nella provincia partenopea.

Il Ministro dell'interno: Enzo Bianco.

BOGHETTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere: — premesso che:*

a poche settimane dal tragico incidente ferroviario avvenuto sulla Pontremolese, a Torino di Sangro il giorno 11 verso le tre del mattino è avvenuto un altro grave incidente, per fortuna senza gravi danni per i macchinisti, ma con gravi ripercussioni sul traffico merci;

sembra che i due macchinisti avessero preso servizio alle ore 0.20, provenendo però da un turno, con riposo fuori residenza, terminato alle 14 del giorno precedente, quindi con un intervallo inferiore di 10 ore;

i due macchinisti quindi avevano goduto di un riposo inferiore a quello di alcuni macchinisti coinvolti nell'incidente della « Pontremolese »;

ancora una volta è stato comandato un servizio in deroga al regolamento —:

se, una buona volta il Ministro abbia l'intenzione di intervenire verso la dirigenza;

se l'assicurazione danni sia coperta dalle FS SpA o dalla fantomatica Trenitalia SpA. (4-30804)

RISPOSTA. — *Si osserva che, relativamente all'incidente dell'11 luglio 2000 a Torino di Sangro, lo stesso è avvenuto dopo 1 ora e 50 minuti circa (ore 0.20) dall'inizio della*

prestazione lavorativa dei due macchinisti del treno 58012.

Si fa presente che, dall'esame dei turni effettuati dal personale di macchina in servizio sul suddetto treno non risulta l'espletamento di servizio in deroga al regolamento in quanto:

il primo agente aveva terminato la propria prestazione lavorativa giornaliera alle ore 12.01 del giorno 8 luglio 2000 ed aveva usufruito di due giorni di riposo settimanale nei giorni 9 e 10 luglio u.s., per un totale complessivo di 10 ore e 19 minuti;

il secondo agente nella giornata del 10 luglio 2000 e fino all'inizio del servizio al treno 58012 (ore 0.20 dell'11 luglio 2000) aveva fruito di un riposo fuori residenza (Ancona) di 10 ore e 8 minuti e di un riposo in residenza di 10 ore e 14 minuti. Nello stesso periodo considerato (dalle ore 0.00 del 10 luglio 2000 alle ore 0.20 del giorno dell'incidente 11 luglio u.s.) la prestazione lavorativa era stata quindi di 3 ore e 58 minuti, di cui 3 ore e 36 minuti impegnate nel viaggio di rientro in residenza fuori servizio (vettura treno 909 da Ancona a Foggia), viaggio effettuato in precedenza al già citato riposo in residenza di 10 ore e 14 minuti.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

BORGHEZIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con ordinanza ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999 veniva indetta una sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata rispettivamente al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna o nelle scuole o istituti di istruzione secondaria ed artistica, ovvero dell'idoneità per gli insegnanti di scuola elementare, gli insegnanti tecnico pratici, gli insegnanti d'arte applicata e per il personale educativo delle istituzioni educative;

a Torino i partecipanti venivano ripartiti in diversi « moduli » di cui il « modulo n. 4 » veniva allocato presso la scuola elementare Lessona;

durante lo svolgimento della prova scritta, avvenuta in Torino nei detti locali in data 29 febbraio 2000, numerose partecipanti — oltre una decina sul totale delle 47 candidate — utilizzavano illecitamente testi preconfezionati dello svolgimento di uno dei temi selezionati dalla Commissione. Nonostante venisse accertata tale grave irregolarità, con il sequestro dei predetti testi ed appunti, molto stranamente la prova non veniva interrotta né venivano allontanate le candidate a cui era stato sequestrato il materiale sopra descritto, le quali anzi potevano proseguire nella prova e, ad esclusione di una sola di esse, venivano tutte ammesse alle prove orali;

è evidente la disparità di trattamento realizzatasi a danno delle candidate che, conformemente alla normativa, hanno svolto la prova scritta senza avvalersi di specifici elaborati preconfezionati —:

se non ritenga che questi fatti, che configurano in sede torinese un nuovo episodio che getta una luce oscura sui meccanismi di selezione del personale attraverso i concorsi, non debbano dar luogo ad un'immediata ispezione finalizzata ad individuare ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'evidente conoscenza, da parte di un gruppo di candidate, dei temi prescelti dalla commissione;

se non ritenga altresì necessari provvedimenti atti a ristabilire, nei confronti delle candidate « innocenti », ma incredibilmente escluse dalle prove orali, la par condicio nei confronti di coloro che, al contrario, hanno visto premiare con l'ammissione alle prove orali e, nella loro quasi totalità, addirittura suggellare con il conseguimento dell'idoneità la loro condotta ad avviso dell'interrogante malandrino.

(4-31375)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione parlamentare citata si comunica quanto riferito dal Provveditore agli Studi di Torino*

sui fatti verificatisi durante la sessione riservata di esami di idoneità nella scuola elementare indetta ai sensi della O.M. n. 153 del 1999.

I corsi concorsi cui fa riferimento l'interrogante si sono svolti tra il 15 dicembre 1999 ed il mese di aprile del 2000.

Il suddetto Provveditore agli studi, al fine di garantire sia lo svolgimento dei corsi secondo le disposizioni impartite con l'O.M. n. 153 del 1999 che quello della fase finale della sessione riservata, aveva incontrato i Coordinatori dei moduli, prima dell'inizio dei lavori, per illustrare i contenuti della predetta O.M. ed uniformare la stesura dei programmi dei singoli corsi.

Un successivo incontro si è tenuto alla metà del gennaio c.a. sulle modalità di svolgimento delle verifiche di metà corso e l'organizzazione della fase finale.

Sulle medesime tematiche sono anche state diramate diverse circolari esplicative.

In particolare, la fase finale del modulo n. 4, tenutosi presso la scuola elementare « Lessona » di Torino, è stata gestita dalla commissione presieduta dal dirigente scolastico Bruno Piovano, titolare della Direzione Didattica « Panni » di Torino, nominato con D.P. n. 3358/3 del 15.2.2000 secondo le modalità impartite con Circolare Provveditoriale n. 153/1999, articolo 8, comma 3.

La commissione ha fissato la data della prova scritta per il giorno 29.2.2000 ed ha terminato la correzione degli elaborati per il giorno 14.3.2000, con la relativa pubblicazione dell'elenco degli ammessi.

Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione ha individuato alcuni candidati in possesso di fogli contenenti appunti, che venivano immediatamente ritirati: i candidati venivano individuati e la sorveglianza intensificata.

Nella considerazione che le disposizioni impartite sulla prova scritta, prevedevano l'allontanamento dall'aula solo per i candidati sorpresi a comunicare con l'esterno, ritenendo di aver posto in condizioni di parità tutti i candidati e nell'impossibilità di verificare sul momento chi avesse fatto uso degli appunti, la commissione decideva di fare proseguire la prova a tutti riservandosi

di escludere, successivamente, coloro i cui elaborati fossero risultati copiati dagli appunti ritirati.

Per garantire l'anonimato e l'imparzialità nel corso della correzione, il confronto tra appunti ed elaborati è avvenuto soltanto dopo l'apertura delle buste.

Da tale confronto è emerso che nessuno tra i candidati per i quali era stata accertata la copiatura dagli appunti era comunque stato ammesso alla prova orale e veniva dunque meno la necessità di escluderli per plagio.

Riguardo, invece, ai candidati nei cui elaborati non era stato possibile rilevare copie, la Commissione decideva di procedere ad una puntuale verifica del contenuto della prova scritta al momento dell'orale, seguendo la prassi adottata anche nel concorso ordinario per i casi sospetti di plagio quando non fosse tuttavia possibile individuarne la fonte.

Naturalmente al termine dei lavori tutti gli appunti ritirati sono stati allegati, con i relativi elaborati, alla documentazione consegnata all'Ufficio concorsi del Provveditorato agli Studi.

Si precisa che alcuni candidati non sono stati ammessi alla fase finale ed 8 hanno presentato ricorso al TAR, con preliminare richiesta di sospensiva che è stata respinta: tali ricorsi sono stati regolarmente istruiti per ogni singolo ricorrente e corredati dalle relazioni del Presidente della Commissione esaminatrice.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

CENTO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

il signor Ospina, è stato tratto in arresto il 24 settembre 1992 per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, condannato a 14 anni di reclusione è attualmente recluso nella Casa circondariale de L'Aquila ed è sottoposto al regime del 41-bis;

in questi anni non ha mai riportato alcun rapporto disciplinare e potrà usu-

fruire della liberazione anticipata maturando fra circa 3 anni il fine pena;

il regime imposto dall'articolo 41-bis risulta nei confronti dell'Ospina particolarmente duro, infatti lo stesso essendo cittadino straniero ha necessità di un interprete per poter usufruire della telefonata mensile essendo la sua famiglia residente in Colombia che non ha la possibilità economica di affrontare i due viaggi mensili per svolgere i colloqui che non possono essere cumulati come avviene nel regime di trattamento ordinario;

il magistrato di sorveglianza ha sequestrato un libro « ove si descrive l'evasione dal carcere del noto trafficante colombiano Pablo Escobar » e citata nel provvedimento ministeriale in ordine al reclamo del detenuto come « una scelta di lettura alquanto anomala » —:

se non ritenga che nella sospensione delle regole di trattamento ordinario si sia instaurato un trattamento contrario al senso di umanità e al rispetto delle finalità rieducative della pena e in caso affermativo quali iniziative intenda intraprendere per permettere all'Ospina di poter usufruire di attività culturali, ricreative e sportive al fine della sua rieducazione. (4-30233)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in esame, si fa presente che il detenuto Ospina Vargas Celied Orlando è stato sottoposto al regime speciale di cui all'articolo 41-bis/2 O.P. sulla base di informazioni fornite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Al momento della predisposizione del relativo decreto, il detenuto era considerato elemento di primaria importanza nell'ambito delle organizzazioni criminali colombiane dedite al traffico degli stupefacenti ed al riciclaggio del denaro di provenienza illecita e, secondo le informazioni fornite, continuava a svolgere la propria attività delinquenziale attraverso i colloqui con i familiari.

Successivamente sono state richieste notizie alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma — Direzione Distrettuale Antimafia — la quale ha trasmesso, per le

valutazioni di competenza dell'Amministrazione penitenziaria, una nota redatta dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato nella quale, tra l'altro, si rappresentava che Ospina Vargas, avrebbe continuato ad organizzare dal carcere trasporti di sostanze stupefacenti, avvalendosi di parenti da tempo stabiliti in Italia, e si faceva rilevare la possibilità di un tentativo di evasione dello stesso detenuto.

Considerazioni analoghe sono state formulate dalla Autorità a ciò preposta in occasione dei successivi rinnovi del provvedimento di applicazione del regime speciale.

Per quanto concerne gli ulteriori quesiti, si ritiene sufficiente richiamare quanto affermato dalla Corte Costituzionale, secondo cui l'applicazione del regime speciale ex articolo 41-bis/2 O.P., non dà luogo di per sé a trattamenti contrari al senso di umanità, né esclude il fine rieducativo della pena.

Con la sentenza n. 376 del 1997, la stessa Corte ha anche stabilito, tra l'altro, che l'applicazione del regime differenziato ex 41-bis/2 O.P. non comporta e non può comportare la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato, previste dall'articolo 13 O.P., né la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere, volte alla realizzazione della personalità e previste dall'articolo 27 O.P.

Tali attività devono essere organizzate, per i detenuti soggetti al predetto regime, con modalità idonee ad impedire quei contatti e quei collegamenti i cui rischi il provvedimento ministeriale tende ad evitare; provvedimento che, in ogni caso, è impugnabile con i rimedi di legge.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

COLLAVINI e SCARPA BONAZZA BUORA. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

quattro anni fa, con il sostegno del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, venne istituito il corso di laurea in scienze turistiche, in considerazione della specifica vocazione del nostro Paese e, dunque, della necessità di qualificare al massimo il settore preparando *manager* ed operatori di altissimo livello;

il contenuto dei corsi era fortemente innovativo riuscendo ad integrare perfettamente materie umanistiche (storia dell'arte, storia delle religioni, storia delle civiltà antiche) ed elementi di stretto riferimento economico e aziendale (diritto, *marketing*, economia aziendale e gestione delle imprese turistiche), piano di studi completato dallo studio approfondito di due lingue straniere;

l'istituzione del corso di laurea in scienze turistiche rispondeva, in particolare, alle esigenze delle imprese italiane per le quali uno dei principali problemi è proprio quello di reperire personale adeguatamente specializzato nelle varie attività, problema avvertito particolarmente nel settore della produzione, dove mancano tecnici diplomati e soprattutto nel terziario dove è completamente assente una politica di formazione in sintonia con le imprese;

recentemente, come ha scritto con una nota di grande amarezza Francesco Alberoni sul *Corriere della Sera* di sabato 24 giugno, il CUN ha deliberato la riduzione da 41 a 40 delle classi dei corsi di laurea, eliminando proprio il corso di scienze turistiche, accorpandolo incredibilmente al fatiscente corso di laurea in geografia, arrecando un danno enorme a migliaia di giovani e ad un settore in forte espansione —:

se non ritenga ingiustificata e, comunque, non in linea con le esigenze del Paese, tale decisione;

quali atti intenda porre in essere al fine di risolvere un problema delicato e complesso come quello che il provvedimento in questione ha creato. (4-32846)

RISPOSTA. — *In riferimento al su indicato atto di sindacato ispettivo, nel quale è stata prospettata dagli interroganti la problematica relativa alla soppressione del corso di laurea in scienze turistiche, si rappresenta quanto segue.*

Con decreto ministeriale del 4 agosto 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario) n. 245 del 19 ottobre c.a., il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, ha provveduto a determinare quarantadue classi di lauree triennali, ricomprendendovi espressamente quella in scienze del turismo.

Il dicastero, infatti, ha ritenuto doverosi accogliere le proposte concordemente avanzate dalle competenti commissioni permanenti di Camera e Senato, dirette all'individuazione di un'autonoma classe di scienze turistiche, distinta da quella, pure contemplata nel precitato decreto, di scienze geografiche.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

DE BENETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

da un articolo pubblicato sulla rivista *Altroconsumo* di ottobre 2000 che riporta i risultati di una prova di *crash test* su un totale di 20 auto di piccole dimensioni, viene evidenziato come, rispetto ad analoghe prove di sicurezza svolte in passato, si sia fatto un passo avanti e che i costruttori pongono sempre più attenzione alla sicurezza dei passeggeri adulti;

nell'articolo citato si evidenzia anche in tre anni e mezzo di tempo alcune vetture siano migliorate e quindi rese più sicure;

rimangono ancora delle zone d'ombra e in particolare: a) il gruppo di auto che ha ottenuto la valutazione di 4 stelle — su un massimo di 5 — è ancora troppo ristretto;

b) gran parte dei modelli utilizza, sul sedile posteriore centrale, la cintura statica con solo due punti di aggancio, che in caso di urto può provocare gravi danni alla spina dorsale e all'addome; c) in due modelli resta presente il rischio di ferite mortali;

permane per la sicurezza dei bambini in auto, testata con manichini che ipotizzavano due piccoli, uno di un anno e mezzo e l'altro di tre, ancora molto da fare, poiché: 1) sono spesso sommarie o poco chiare le informazioni sui rischi mortali provocati dall'*airbag* a un bambino posto su un seggiolino montato sul sedile anteriore e rivolto all'indietro; 2) nelle piccole auto a tre porte può essere difficile infilare ed estrarre il bambino dal seggiolino; 3) il sistema universale di fissaggio «*isofix*» non dà risultati sicuri, perché l'ancoraggio a due punti utilizzato dai costruttori non impedisce al seggiolino di muoversi pericolosamente in caso di urto dell'auto; 4) i seggiolini per bambini di un anno e mezzo montati sul sedile anteriore sono spesso causa di eccessive pressioni sulla nuca in caso di incidenti;

anche per i pedoni è necessario impegnarsi di più, perché la costruzione di auto meno pericolose per i cittadini potrebbe tradursi in un benefico effetto di riduzione del costo dei sinistri e quindi dei premi assicurativi della RC auto, un tema questo molto caldo e sul quale anche il garante delle concorrenze e del mercato, ha trovato elementi negativi nella prassi delle compagnie assicurative arrivando a multarle;

su questo fronte della sicurezza dei pedoni investiti solo un costruttore si distingue in positivo dal resto del gruppo, aggiudicandosi 3 stelle a questo riguardo, grazie alla concezione del suo paraurti, meno pericoloso per la parte bassa delle gambe dei pedoni —:

se conoscano la situazione e come pensino di intervenire per quanto attiene le loro competenze e i loro ruoli;

se non sia il caso allora di chiedere, come hanno fatto alcune associazioni di

consumatori italiane ed europee, ai produttori di automobili un immediato intervento per studiare e produrre automobili che tengano conto della sicurezza interna per i piccoli e di quella esterna in caso di incidente verso pedoni e persone inermi che vi siano coinvolte. (4-32112)

RISPOSTA. — Con riferimento ai quesiti posti nell'interrogazione, ed in particolare ai risultati di prove «*crash*» condotte su alcune autovetture, si precisa che tali veicoli, appartenenti alla categoria internazionale M1, sono omologati sulla base di prescrizioni armonizzate contenute nella direttiva quadro 92/53/CEE, modificata dalla direttiva 98/14/CEE, relativa alla omologazione europea delle autovetture.

In particolare, si rileva che i suddetti veicoli devono rispondere alle prescrizioni delle direttive 96/79/CE e 96/27/CE, di osservanza obbligatoria, recepite nell'ordinamento nazionale con Decreto Ministeriale 7 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 221 del 20 settembre 1996. Analoghe prescrizioni sono state adottate a livello internazionale dai regolamenti nn. 94 e 95 della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU).

Ciò premesso, si osserva che le prove di «*crash*» sono state effettuate nell'ambito del programma EURO NCAP (New Car Assessment Programme) sulla base di procedure di prova diverse da quelle contenute nelle direttive comunitarie suddette e, le quali, a differenza di queste ultime, non avendo valenza regolamentare, non sono di osservanza obbligatoria.

Peraltro, occorre evidenziare che i risultati del programma EURONCAP, oggetto di dibattito nell'ambito dei fori internazionali della regolamentazione riguardante i veicoli a motore (Unione Europea ed ECE/ONU), non vengono sempre condivisi dagli esperti di settore.

Si rappresenta comunque che, nell'ambito del Gruppo di lavoro sulla sicurezza passiva (GRSP) della ECE/ONU, le problematiche poste nell'interrogazione sono state considerate dagli esperti nel senso di seguito esposto:

a partire dal 1° aprile 2002 tutti i veicoli saranno omologati solo se muniti di cinture di sicurezza a tre punti su tutti i posti a sedere e ciò in base alla direttiva 2000/3/CE recepita con decreto ministeriale 7 agosto 2000, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 14 settembre 2000, ed al corrispondente regolamento ECE n. 16;

le informazioni fornite agli utenti circa il pericolo di installazione di un seggiolino per bambini in senso contrario a quello di marcia sul sedile anteriore del passeggero, in presenza di un airbag, saranno rese più chiare mediante l'apposizione all'interno del veicolo di una targhetta informativa recante informazioni complementari a quelle fornite dal pittogramma già prescritto dalla norma. Per quanto concerne i seggiolini per bambini, il regolamento ECE n. 44 è stato emendato con l'introduzione dell'obbligo di munire i seggiolini di un'ulteriore targhetta informativa visibile lungo lo schienale del seggiolino;

per quanto concerne le autovetture a tre porte si osserva che le difficoltà di accesso ai posti posteriori deriva da esigenze di contenimento delle dimensioni di tali tipi di veicolo che sono destinati prettamente ad uso umano. In sede internazionale sono state presentate proposte atte a garantire un minimo spazio di accesso ai posti posteriori del veicolo;

il sistema universale di fissaggio « ISOFIX » dei seggiolini per bambini è attualmente in fase di studio da parte degli esperti di sicurezza passiva del GRSP. In particolare, al fine di limitare la eccessiva rotazione in avanti del seggiolino è stata proposta l'introduzione di un terzo ancoraggio sul veicolo al quale sarà vincolato lo schienale del seggiolino. In alternativa, sarà possibile impiegare un supporto montato sul seggiolino che agisce come « gamba di appoggio » sul pianale del veicolo.

Quanto, invece, alla problematica connessa alle eccessive pressioni che si svilupperebbero sulla nuca dei bambini in caso di incidente, non risulta che la stessa sia stata

sollevata in sede internazionale. Tuttavia si osserva che l'adozione della posizione contraria al senso di marcia di tali seggiolini è stata considerata come la migliore da un gruppo di ricercatori ai quali la Commissione Europea aveva affidato il compito di valutare le prescrizioni contenute nel regolamento già citato ECE/ONU n. 44, che ad oggi costituisce l'unico riferimento normativo riconosciuto a livello internazionale, le cui prescrizioni sono state adottate dalla Unione Europea con la suddetta direttiva 2000/3/CE.

Infine, per quanto riguarda la sicurezza dei pedoni, si evidenzia che la Commissione Europea, sulla base dei risultati degli studi condotti dall'EEVC (Enhanced Experimental Vehicle Safety Committee) sta valutando l'opportunità di emanare una proposta di direttiva sulla materia.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

DE GHISLANZONI CARDOLI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

come ormai documentato da tutta la letteratura scientifica in materia, l'uso delle immunoglobuline è indispensabile per impedire la ricorrenza dell'epatite da virus B in coloro che hanno subito un trapianto di fegato;

da circa due mesi sono praticamente introvabili le immunoglobuline specifiche policlonali anti Hbs normalmente in commercio: « Hapuman B » della Berna, « Uman big » della Biagini, « Immuno Hbs » della Isi e « Aima big » della Aima;

i pazienti trapiantati per cirrosi postepatica B, non trovando le immunoglobuline indispensabili alla loro doverosa profilassi anti-epatite B, si trovano in una situazione di estremo disagio e profonda apprensione, in quanto la sospensione dell'immunoprofilassi li espone ad elevato rischio di ricorrenza della malattia;

il direttore del centro per il trapianto di fegato e l'assistenza metabolica del coma epatico acuto dell'ospedale maggiore di Milano, professor Luigi Rainero Fossati, ha spiegato che la scarsa disponibilità di immunoglobuline specifiche nella farmacia dell'ospedale impedisce di trattare i pazienti *in loco*;

situazioni analoghe si segnalano in altri ospedali e centri specializzati;

le immunoglobuline sono invece regolarmente reperibili in Svizzera, ma il prodotto può essere acquistato da pazienti svizzeri muniti di prescrizione rilasciata da un medico elvetico —:

quali siano i motivi che hanno determinato la scomparsa dalle farmacie italiane delle immunoglobuline indispensabili per la profilassi della ricorrenza dell'epatite B;

quali provvedimenti intenda adottare affinché, nel più breve tempo possibile, tali immunoglobuline « salva vita » siano nuovamente reperibili su tutto il territorio nazionale. (4-06856)

RISPOSTA. — *La scarsa reperibilità di immunoglobuline antiepatite B indicata nell'atto parlamentare in esame nasce dalla concomitanza di più situazioni.*

La prima è il fermo produttivo dello stabilimento di S. Antimo della azienda farmaceutica « ISI », determinato da una serie di carenze rilevate nel corso di una ispezione effettuata nell'esercizio dei compiti istituzionali di questo Ministero. Tali carenze, peraltro, sono in fase di adeguamento e potranno permettere tra breve la ripresa produttiva anche delle immunoglobuline antiepatite B.

La seconda situazione verificatasi è identificabile nel grave ritardo con cui la azienda farmaceutica Berna, titolare dell'« Hepuman B », ha risposto ad una richiesta del competente Ufficio Autorizzazione all'immissione in commercio di questo Ministero concernente il doveroso adeguamento del prodotto testè citato alla Farmacopea Italiana ed Europea, con l'eliminazione, nelle confezioni monodose intramuscolo di immunoglobu-

line, del « thiomersal », conservante mercuriale non più ammesso dalla specifica monografia e che potrebbe dare fenomeni di accumulo.

La specifica richiesta venne notificata fin dal 1997 e la ditta Berna non ha ancora completato l'iter di validazione del nuovo processo presso l'Istituto Superiore di Sanità.

Nella seconda metà del dicembre 1997 la ditta Berna aveva presentato i certificati di rilascio di un lotto di « Hepuman B » i.m. di 30.000 dosi con la presenza, dichiarata, di « thiomersal ».

L'immissione sul mercato di tale lotto venne doverosamente sospesa, stante la sussistenza di una fattispecie di « non compliance » con la ricordata Farmacopea.

In attesa del completamento da parte della ditta Berna delle incombenze previste dalla normativa attualmente in vigore, relative all'aspetto regolatorio del nuovo prodotto « Thiomersalfree », per far fronte alle giuste esigenze dei pazienti, questo Ministero ha rilasciato, nel 2000, circa 400 autorizzazioni alle Aziende Sanitarie, che ne hanno fatto richiesta, di acquisto diretto all'estero di immunoglobuline endovena, decisamente più efficaci e più sicure.

Attualmente le autorizzazioni che vengono rilasciate sono estese anche al prodotto « Thiomersalfree », già presente sul mercato svizzero.

Si soggiunge, infine, che la problematica è all'attenzione dell'Istituto Superiore di Sanità e della Commissione Unica del Farmaco, per le valutazioni e le iniziative di competenza.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

DE GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche comunitarie, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il 20 settembre 2000 la Commissione europea ha approvato una proposta di abbattimento dei dazi all'importazione per i prodotti provenienti dai Paesi meno avan-

zati (Pma) e nella lista dei prodotti che potranno entrare in Comunità a dazio zero figurano anche il riso;

il settore riso ha già conosciuto nel passato recente gli effetti nefasti di analoghe concessioni doganali che hanno causato distorsioni e turbative del mercato comunitario tanto gravi da indurre la Commissione stessa ad adottare la clausola di salvaguardia per il prodotto proveniente dai Paesi Ptom (Paesi e territori d'oltralpe),

tale provvedimento risulterebbe oltretutto incoerente con la proposta di riforma dell'organizzazione comune di mercato per il settore riso presentata a giugno dalla Commissione europea, che prevede, proprio in considerazione del fatto che le concessioni accordate negli ultimi anni sono risultate incompatibili con il mantenimento stesso della coltivazione dell'Unione europea, una maggiore protezione tariffaria per il riso —:

quale sia la posizione del Governo al riguardo e quali iniziative intenda assumere a tutela del comparto e della produzione risicola nazionale. (4-31656)

RISPOSTA. — Il Consiglio Affari Generali il 9 ottobre 2000 ha effettivamente espresso un'accoglienza favorevole alla proposta della Commissione di concedere un'esenzione doganale per i prodotti provenienti da 43 paesi meno avanzati, ivi compresi quelli sensibili (banane, riso e zucchero).

La Comunità è il maggiore importatore di prodotti dai paesi meno avanzati, assorbendo il 56 per cento delle esportazioni di quei paesi, pari a 8,714 milioni di Euro, contro i 5,6 milioni (36 per cento) degli USA, i 942 milioni (6 per cento) del Giappone e i 244 milioni (2 per cento) del Canada.

Pur trovando un'accoglienza « politica » favorevole, la proposta non ha superato alcune rilevanti difficoltà di ordine tecnico e attuativo che una larga maggioranza di stati membri ha sollevato; difficoltà alimentate anche dalle forti preoccupazioni manifestate da diversi paesi in via di sviluppo.

Il timore è quello di pesanti distorsioni commerciali delle quali beneficerebbero non

tanto i paesi meno avanzati, ma gli intermediari commerciali. Esiste poi il rischio di distorsione di concorrenza derivante dalla creazione di nuovi flussi di esportazione dai paesi meno avanzati sul mercato dell'Unione Europea con un effetto finale di concessione da parte degli stessi paesi in via di sviluppo le cui esportazioni verrebbero penalizzate a favore dei paesi meno avanzati.

D'altra parte le motivazioni a favore della proposta della Commissione possono considerarsi ugualmente rilevanti: a) dare un segnale dell'UE a favore dei paesi più poveri, b) introdurre un elemento di dinamismo nello stallo dei lavori preparatori della nuova tornata negoziale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a Ginevra, c) rompere l'isolamento economico dei paesi meno avanzati e consentire il loro inserimento nei circuiti economici mondiali, d) stimolare USA e Canada ad aprire il loro mercato alle esportazioni dei paesi meno avanzati.

Da parte italiana, tenuto conto che il nostro paese è il principale produttore di riso nell'UE con il 60 per cento della produzione comunitaria, in sede di Consiglio sono state richiamate due esigenze di fondo:

la riforma dell'organizzazione comune di mercato nell'UE è in corso e pertanto le misure di apertura nei confronti dei paesi più poveri debbono inserirsi coerentemente in questo quadro;

l'adozione di un meccanismo efficace e rapido di salvaguardia che consenta di evitare triangolazioni e soprattutto che un afflusso eccessivo di questi prodotti sensibili provochi perturbazioni sul mercato nazionale.

Le discussioni successivamente svoltesi a Bruxelles hanno fatto emergere un'ipotesi di compromesso, intesa ad introdurre per i tre prodotti sensibili un parametro quantitativo (il maggior volume di export dai paesi meno avanzati nell'ultimo decennio, aumentato del 15 per cento annue), superato il quale scatterebbe immediatamente il ripristino dei dazi. Anche da parte italiana si ritiene interessante la soluzione prospettata del mec-

canismo qualitativo con introduzione di un dazio in caso di superamento di un determinato plafond. Se tale « plafond » fosse calcolato in base alle correnti attuali di importazione dai paesi meno avanzati, si tratterebbe di poche migliaia di tonnellate (2500-3000), quantità dunque insignificante rispetto alla produzione nazionale ed europea.

La Commissione, dopo aver più volte preannunciato la presentazione di una nuova proposta emendata, ha deciso di tenere conto delle numerose obiezioni e di negoziare un allungamento del calendario di liberalizzazione al 2006/2008 per i tre prodotti sensibili.

Da parte italiana ci si è espressi in termini favorevoli alle idee della Commissione, non soltanto per le ragioni più generali, ma anche perché le si ritengono efficaci nell'evitare possibili distorsioni del traffico e perché le quantità così delineate (per il riso 2.813 tonn./anno) non sono tali da arrecare pregiudizio all'ordinato funzionamento del mercato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

mercoledì 10 e giovedì 11 maggio 2000 si sono svolte le elezioni per il Consiglio nazionale degli studenti universitari;

secondo alcuni dati effettivamente attendibili, avrebbe partecipato dal tre al cinque per cento degli studenti aventi diritto al voto, e dunque con una astensione variante fra il novantasette ed il novantacinque per cento;

detto risultato è stato raggiunto malgrado le inserzioni a pagamento volute dal Ministro Zecchino su molti quotidiani;

il dato, se confermato, è letteralmente sconcertante e confermerebbe come l'organismo sia stato bocciato senza appello dagli studenti universitari —:

quali siano i dati esatti della partecipazione al voto, e quindi della correlativa astensione, e quale chiave di lettura offra del clamoroso fallimento di questo preteso strumento di democrazia universitaria, del tutto ignorato dalla stragrande maggioranza degli studenti. (4-32845)

RISPOSTA. — *Com'è noto le elezioni per la costituzione del Consiglio Nazionale degli studenti universitari, si sono svolte nei giorni 10 e 11 maggio 2000 ed hanno fatto registrare — come dichiarato nel comunicato stampa del 12 maggio 2000 — una partecipazione di studenti nettamente superiore alle proiezioni che prevedevano un'affluenza solo del 3 per cento. Su 70 delle 75 sedi universitarie, su un elettorato di 1.513.650 studenti elettori, hanno esercitato il diritto di voto in 148.959. Dato senz'altro confortante a livello rappresentativo rispetto alle consuete percentuali di affluenza alle urne degli studenti universitari per il rinnovo degli organismi di Ateneo.*

Le votazioni sono state necessariamente fissate in quella data a seguito di più incontri tenutisi con le associazioni studentesche, al fine di evitare la concomitanza con le elezioni regionali del 16 aprile.

Nel corso della riunione del 20 gennaio 2000, in effetti, alcune associazioni hanno concordato per il mese di maggio, altre per il loro differimento al 28-29 novembre.

La decisione di confermare la data di maggio è derivata principalmente, così come è stato esplicitato nel corso della seduta di insediamento del C.N.S.U., tenutasi lo scorso 14 giugno 2000, dalla opportunità di non escludere dalla riforma dei nuovi corsi di laurea già in atto la consultazione dell'organismo studentesco.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, BUTTI e FINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo, attraverso il Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri, si è impegnato a promuovere maggiori opportunità di fruizione di servizi turistici, di attività e luoghi della cultura, degli impianti e delle attività sportive per tutti i disabili;

in particolare il Governo si è impegnato a « predisporre specifiche e tempestive campagne di comunicazione per promuovere una nuova immagine del mondo della disabilità » (cfr. « Programma di azione del Governo per le politiche dell'*handicap* 2000-2003, testo approvato dal Consiglio dei ministri il 28 luglio 2000 su proposta del Ministro per la solidarietà sociale onorevole Livia Turco, pagina 47);

quante e quali campagne di comunicazione siano state ad oggi realizzate per la promozione di una nuova immagine della disabilità, e per sapere attraverso quali canali di informazione tali campagne siano state divulgate. (4-32925)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, BUTTI e FINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo, attraverso il Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si è impegnato a promuovere maggiori opportunità di fruizione di servizi turistici, di attività e luoghi della cultura, degli impianti e delle attività sportive per tutti i disabili;

in particolare il Governo si è impegnato a « dare piena attuazione all'articolo 23 della legge n. 104 del 1992 sull'accessibilità delle spiagge e degli stabilimenti balneari » (cfr. « Programma di azione del Governo per le politiche dell'*handicap* 2000-2003 », testo approvato dal Consiglio dei ministri il 28 luglio 2000 su proposta del Ministro per la solidarietà sociale onorevole Livia Turco, pagina 47) —:

quali concreti provvedimenti siano stati assunti per garantire una corretta ed immediata applicazione dell'articolo 23 della legge n. 104 del 1992 e, segnatamente, quali siano le iniziative fin qui adottate per coinvolgere i titolari degli

stabilimenti balneari al fine di favorire la presenza dei portatori di *handicap* sulle spiagge e negli stabilimenti balneari.

(4-32933)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, BUTTI e FINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo, attraverso il Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si è impegnato a dedicare attenzione e cura alle persone portatrici di *handicap* grave e gravissimo ed alle loro famiglie in tutte le fasi della vita, al fine di realizzare la loro integrazione nel contesto sociale;

in particolare il Governo si è impegnato a « semplificare le procedure di accertamento dell'invalidità civile » (cfr. « Programma di azione del Governo per le politiche dell'*handicap* 2000-2003 », testo approvato dal Consiglio dei ministri il 28 luglio 2000 su proposta del Ministro per la solidarietà sociale onorevole Livia Turco, pagina 45);

il rifinanziamento della legge n. 162 del 1998 appare essenziale per il sostegno di famiglie la cui qualità della vita appare fortemente condizionata dalla presenza del congiunto portatore di *handicap* —:

quali attività siano state poste in essere per la preannunciata semplificazione delle procedure di accertamento dell'invalidità civile. (4-32947)

RISPOSTA. — *Con riferimento agli atti ispettivi cui si risponde, rappresento quanto segue.*

La legge 8 novembre 2000, n. 328 recante « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali » prevede, all'articolo 24, la delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, indicando i principi e i criteri direttivi cui dovrà ispirarsi il decreto legi-

slativo da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

A tal fine, il Dipartimento per gli affari sociali ha provveduto all'avvio delle procedure per la costituzione di una Commissione consultiva, rappresentativa delle competenze delle Amministrazioni centrali, degli Enti preposti, delle Regioni e dei Comuni, con il compito di esaminare le tematiche da affrontare, e concludere i lavori entro l'attuale legislatura.

Riguardo, poi, all'impegno del Governo circa la predisposizione di « specifiche e tempestive campagne di comunicazione per promuovere una nuova immagine del mondo della disabilità », rappresento che è stata già svolta una campagna in tal senso attraverso la realizzazione di spot, trasmessi da emittenti televisive a diffusione nazionale.

È opportuno, infine, precisare che per ciò che concerne l'attuazione dell'articolo 23 della legge n. 104 del 1992 sull'accessibilità delle spiagge e degli stabilimenti balneari, da parte di persone disabili, si è provveduto ad interessare della problematica il competente Dipartimento del turismo ed i Commissariati di Governo per i successivi interventi nei confronti delle Regioni. Al riguardo, sono già pervenuti a questo Dipartimento riscontri da parte di diverse Regioni che hanno fornito dati ed informazioni sull'accessibilità degli stabilimenti balneari ricadenti sul territorio di loro competenza.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

FINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

è notoria e di dominio pubblico la problematica della gestione degli Istituti penitenziari e delle forze di polizia penitenziaria che vi operano;

gli avvenimenti che si sono succeduti nel corso dell'ultimo anno sicuramente dimostrano di come gli agenti di polizia penitenziaria operino con grosse difficoltà e riescano a prestare la loro opera e sod-

disfare le esigenze della collettività solo con grossi sacrifici ed abnegazione personale;

particolarmente carente è la situazione dell'organico del personale, oltre che la situazione delle strutture carcerarie, particolarmente in Calabria, anche a livello dirigenziale, laddove su undici penitenziari solo per cinque di questi è presente la figura del direttore;

risulta quindi di tutta evidenza la difficoltà nella quale si opera in tale regione e quali disfunzioni, per gli agenti di polizia penitenziaria e per la popolazione detenuta, si producano a causa di tale carenza;

già con nota del 12 luglio 2000, rimasta inevasa nonostante il successivo sollecito del 22 agosto 2000, la segreteria organizzativa per la regione Calabria del sindacato autonomo lavoratori penitenziari (Si.A.L.Pe.) segnalava a codesto Ministero, nonché al Direttore Generale del dipartimento amministrazione penitenziaria, le difficoltà nelle quali doveva operare l'intera struttura penitenziaria calabrese;

è prevista per il corrente mese di settembre 2000 la apertura definitiva del nuovo complesso penitenziario di Rossano (Cosenza), ma ancora allo stato non è dato sapere chi assumerà la direzione di tale istituto e con quali unità di polizia penitenziaria —:

se risponda a verità quanto esposto in premessa;

quali interventi urgenti si intendano porre in essere per la risoluzione del problema della inaccettabile carenza di figure di direttore di istituto per la regione Calabria;

da dove saranno attinte, in via definitiva, le unità di polizia penitenziaria necessarie per il nuovo complesso di Rossano, chi andrà a ricoprire la carica di direttore e se lo stesso sarà a tempo pieno oppure *part-time* con altro istituto calabrese.

(4-31362)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame — premesso che per la parziale attivazione della Casa Circondariale di Rossano, avvenuta nello scorso mese di marzo, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha disposto una assegnazione iniziale di n. 90 unità di polizia penitenziaria — si fa presente che, al fine di consentire la piena funzionalità di tale struttura è prevista l'integrazione del detto organico fino al numero di 102 unità, che saranno reperite attingendo alla graduatoria dell'interpello ordinario per l'anno in corso, valida fino al 30 giugno 2001.*

Quanto, invece, alla lamentata carenza di direttori titolari presso alcuni istituti della Calabria — nell'evidenziare che al momento tre istituti su un totale di undici, sono privi di una direzione stabile — si segnala che è intendimento del Dipartimento destinare ad ogni struttura penitenziaria un direttore titolare; tale obiettivo potrà essere realizzato all'esito delle procedure di riqualificazione del personale, che consentiranno il passaggio nella posizione economica « C2 », riferita alla ex qualifica di direttore, degli attuali funzionari appartenenti all'area funzionale « C » — posizione economica « C1 ».

Nel frattempo, la direzione della Casa Circondariale di Rossano è stata affidata, con provvedimento di missione, al dott. Fedele Rizzo, già titolare dell'istituto di Castrovillari, mentre per far fronte alle esigenze tecnico amministrative della struttura di Rossano si è disposta l'assegnazione ad essa di due ragionieri e di due operatori amministrativi e l'invio in missione di un infermiere professionale e di un muratore specializzato.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

FONTAN. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

in data 12 settembre 2000 il rettore dell'università di Trento con decreto n. 852 indicava le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ate-

neo, di cui fanno parte anche tre rappresentanti del personale amministrativo e tecnico;

nel medesimo decreto, in difformità dal regolamento vigente per le elezioni, si includeva nell'elettorato sia passivo che attivo anche il personale assunto a tempo determinato;

il vigente regolamento per le elezioni prevede tra l'altro che non può far parte dell'elettorato passivo chi si trovi in posizione di « aspettativa per motivi di studio »;

le elezioni dei rappresentanti del personale amministrativo e tecnico hanno avuto un esito incerto con scarti tra eletti e non eletti di pochi voti e tra il personale eletto risulterebbe esserci un soggetto attualmente in aspettativa per motivi di studio —:

se il Ministro non ritenga opportuno che in questo caso, e fino alla modifica del regolamento per le elezioni, non si debba procedere alla definizione del corpo elettorale in base al regolamento vigente e cioè escludendo gli assunti a tempo determinato dall'elettorato attivo e non in base al prossimo regolamento, ovviamente non ancora vigente;

se non ritenga illegittima l'elezione di un rappresentante dei lavoratori che dovrebbe essere ineleggibile a tutti gli effetti ed in situazione non sanabile;

se non ritenga opportuno inviare un'ispezione presso l'ateneo trentino per accertare se queste violazioni dei regolamenti siano normali o se si tratti di eccezioni, e comunque, se non ritenga di invalidare le elezioni dei rappresentanti del personale qualora si accertassero queste violazioni di legge. (4-32520)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame, nella quale si pone la questione relativa alla regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Trento, si rappresenta quanto segue.*

Il suddetto Ateneo ha precisato, con nota del 5 dicembre c.a. diretta a questo dica-

stero, che la partecipazione alle votazioni dei dipendenti assunti a tempo determinato è avvenuta in conformità a quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del Decreto Rettorale n. 852 e dall'articolo 3 del vigente Regolamento di Ateneo per le elezioni del Consiglio di amministrazione.

In particolare, sottolinea l'Università, il precitato Regolamento vigente al momento dello svolgimento delle operazioni elettorali, prevede che il diritto di elettorato passivo spetti al personale docente ed ai ricercatori amministrativi e tecnici assunti a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ateneo.

Tale ultima disposizione, introdotta con il precitato Decreto Rettorale proprio in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, si giustifica, secondo l'Ateneo, in ragione della necessità di garantire la piena equiparazione normativa tra personale assunto a tempo indeterminato e quello con rapporto a termine, dovendosi comunque consentire a tutti i dipendenti la partecipazione attiva alla vita dell'amministrazione, ivi compresi i procedimenti di copertura degli organi accademici.

Pertanto l'Università, in base a quanto dalla stessa dichiarato nella nota sopra menzionata, ha provveduto ad indire le elezioni con il Decreto Rettorale n. 852, attribuendo il diritto di voto al personale amministrativo e tecnico assunto a tempo determinato e, al contempo, onde evitare di incorrere in qualsivoglia violazione di natura formale, ha dato avvio alla procedura di revisione del Regolamento per le elezioni, emendandone gli articoli 3 e 5.

Tale ultima modifica, con la quale è stato attribuito il diritto di voto a tutto il personale comunque in servizio presso l'Ateneo, è intervenuta in data 5 ottobre 2000 e dunque anteriormente sia allo svolgimento delle votazioni (avvenute il 18 ottobre c.a), sia alla presentazione delle candidature da parte degli interessati.

L'Università fa rilevare al riguardo che, anche a voler dubitare della legittimità del Decreto Rettorale (con cui si è sostanzialmente disapplicato il Regolamento precedente), questo resterebbe, in ogni caso, sa-

nato dalla modifica regolamentare intervenuta tempestivamente.

Con riferimento poi ad altra connessa questione, pure segnalata dall'interrogante, relativa al diritto di elettorato passivo riconosciuto ad un dipendente in aspettativa « per motivi di studio », l'Ateneo fa presente che, nel caso specifico, trattasi di congedo straordinario disposto ai sensi dell'articolo 2 legge 476/98 in favore di dipendente di ruolo ammesso a frequentare il corso di dottorato di ricerca: detta fattispecie non rientra in alcun modo tra quelle di esclusione dall'elettorato passivo tassativamente contemplate dall'articolo 5 del Regolamento (nemmeno nel previgente testo), il quale prevede espressamente detta esclusione solo per « il personale amministrativo e tecnico collocato in congedo per eventi e cause particolari e per la formazione disciplinati dagli articoli 4 e 5 della Legge n. 53/2000 ».

In relazione a quanto sopra esposto e tenuto conto che le problematiche cui si fa riferimento nel presente atto di sindacato ispettivo sono rimesse, in base all'ordinamento vigente, all'autonomia decisionale delle competenti Autorità accademiche, questo dicastero ritiene non doversi sollevare obiezione alcuna sull'operato dell'Università.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

FRATTA PASINI. — Al Ministro della pubblica istruzione — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 18 dicembre 1975 si prevede che nelle aule scolastiche il rapporto fra la superficie dell'aula e il numero di alunni presenti non deve essere inferiore a 1,80 mq/alunno per le scuole materne e elementari, e a 1,96 mq/alunno per le scuole medie e gli istituti superiori;

il decreto ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998 vieta la formazione di classi con numero di alunni inferiore a 25;

di conseguenza la superficie minima della aule scolastiche dovrebbero essere di poco inferiore ai 50 metri quadri;

le scuole con aule inferiori ai 50 metri quadri, che costituiscono una parte rilevante soprattutto fra gli edifici di vecchia costruzione, non potrebbero quindi costituire classi, se non affrontando costosi lavori di ristrutturazione interna;

la ragione logica della prescrizione di cui al decreto ministeriale n. 331 del 1998 sta proprio nel contenimento dei costi —:

quale interpretazione a giudizio del Governo debba essere data del combinato disposto delle norme sopracitate;

se in particolare non ritenga il Governo che debbano prevalere innanzitutto le ragioni igienico sanitarie all'origine del decreto ministeriale del 18 dicembre 1975, e poi quelle di economicità che sconsigliano grandi lavori di ristrutturazione;

se il Governo ravvisi dunque l'opportunità di rivedere, alla luce di quanto sopra, il predetto decreto ministeriale n. 331 del 1998. (4-26767)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata con la quale l'interrogante chiede di rivedere il decreto ministeriale n. 331 del 1998 nella parte riguardante la previsione del numero degli allievi per classe alla luce delle disposizioni sugli standard spaziali riservati agli alunni, contenute nel D.I. 18/12/75, si fa presente quanto segue.

Si precisa preliminarmente che la intervenuta Legge n. 23 del 1996, contenente disposizioni in materia di edilizia scolastica, ha sostanzialmente abrogato le previsioni contenute nel D.I. 18.12.1975, prevedendone comunque il mantenimento dei criteri fino alla definizione della nuova normativa sostitutiva, attualmente in itinere.

Ovviamente i parametri riportati nelle norme tecniche di cui al citato decreto possono essere considerati vincolanti unicamente per gli edifici scolastici costruiti dopo l'emanazione del medesimo mentre, per quelli realizzati precedentemente, essi

assumono un carattere meramente indicativo — in quanto trattasi di strutture scolastiche costruite su parametri, di portata senz'altro inferiore, previsti dalla precedente normativa — e, peraltro, attengono all'esecuzione dell'opera scolastica, non, al contrario, all'utilizzo nel tempo della stessa. Pertanto, in presenza di eventuali innovazioni normative successive, così come quella introdotta dal citato decreto ministeriale n. 331 del 1998, non sembra che una struttura scolastica possa essere, perciò solo, considerata non idonea dal punto di vista dello spazio.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

GAGLIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

i docenti della scuola media e dei licei classico e scientifico legalmente riconosciuti dell'istituto Arecco di Genova, avviati al licenziamento per la chiusura del suddetto istituto scolastico, prevista per la fine del prossimo mese di agosto, sono grandemente preoccupati per l'imminente emanazione del « Regolamento concernente le modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti »;

detto regolamento, se verrà emanato nella forma e nei contenuti oggi noti ufficialmente, prospetta una ridefinizione delle graduatorie decisamente iniqua e vessatoria nei confronti del personale delle scuole non statali;

la classificazione in fasce di « reclutamento » risulta determinata dal servizio prestato nelle scuole statali e nonostante il fatto che la fonte di questo trattamento di disparità sia contenuta nel decreto-legge n. 297 del 1994 e successive modificazioni appare assai consistente il dubbio della sua costituzionalità, visto che vengono valutati con metodo diverso cittadini forniti degli stessi titoli (diploma di laurea e abilitazione all'insegnamento) e che hanno esercitato la stessa funzione, cioè l'insegnamento in istituti riconosciuti dallo Stato e

che rilasciano titoli giuridicamente equipollenti a quelli rilasciati dalle scuole statali;

i criteri che verrebbero adottati per regolamentare l'accesso agli incarichi a tempo determinato e alle supplenze non trovano nessuna legittima giustificazione poiché il servizio prestato nelle scuole non statali relegherebbe i docenti delle scuole private nell'ultima fascia della graduatoria, indipendentemente dagli anni di insegnamento e dalle competenze di lavoro acquisite nella carriera scolastica, discriminazione che verrebbe a sommarsi ad un'altra già operante da tempo in quanto il servizio dei docenti non statali è valutato con punteggio dimezzato rispetto a quello dei docenti delle scuole pubbliche;

le eventuali nuove disparità di trattamento sarebbero tanto più vessatorie nei confronti dei docenti delle scuole private in quanto discriminano cittadini che, in difesa di un'idea di libertà, risultano di fatto insegnanti precari —:

se non ritenga opportuno e giusto, in linea con i principi costituzionali, modificare il regolamento in questione onde evitare palesi e ingiuste discriminazioni nei confronti di docenti meritevoli di ogni migliore considerazione in virtù dei loro precedenti professionali. (4-28806)

RISPOSTA. — *In merito alla questione riguardante la presunta discriminazione del personale che ha prestato servizio esclusivamente e prevalentemente nelle scuole non statali, rispetto a coloro che vantano servizio nelle scuole statali, si ritiene opportuno precisare, preliminarmente, che per effetto della legge 3 maggio 1999 n. 124 per la prima volta il personale con servizio nelle scuole non statali è stato ammesso a partecipare, insieme al personale precario della scuola statale, ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità e dell'abilitazione e potrà essere inserito, quindi, nelle graduatorie permanenti da utilizzare per le immissioni nei ruoli.*

Com'è ben noto, infatti, alle graduatorie dei concorsi per soli titoli si accedeva, sol-

tanto con il requisito dei 360 giorni di servizio nella scuola statale, congiuntamente al possesso dell'abilitazione.

Quanto al regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della succitata legge, adottato con Decreto del 27.3.2000, esso è stato predisposto tenendo presente le disposizioni di legge ed i criteri interpretativi contenuti negli ordini del giorno accolti dal Governo.

Al riguardo si osserva che l'articolo 2 della Legge n. 124 del 1999, contenente modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo n. 297 del 1994 dispone che le graduatorie permanenti, derivanti dalla trasformazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli, siano integrate, in prima applicazione con l'inclusione:

a) dei docenti che sono in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli (idoneità o abilitazione all'insegnamento e 360 giorni di servizio nelle scuole statali nell'ultimo triennio);

b) dei docenti che sono in possesso solo del primo dei due requisiti suindicati e sono inclusi, alla data di entrata in vigore della legge, in una graduatoria per il conferimento delle supplenze.

L'operazione di inserimento dei nuovi aspiranti deve avvenire salvaguardando la posizione di coloro che sono già inclusi in graduatorie, principio questo indicato nell'articolo 1, punto 3, della medesima Legge n. 124 del 1999.

Il regolamento rispetta quindi l'ordine di priorità delineato dalla legge ed è in parte integrato applicando il criterio della salvaguardia delle legittime aspettative di coloro che hanno conseguito con precedenza, rispetto ad altri, i requisiti richiesti; di qui l'individuazione di tre scaglioni.

Quanto infine alla lamentata discriminazione tra la valutazione dell'insegnamento prestato nella scuola statale e quello della scuola non statale, si precisa che le relative disposizioni tengono conto della parziale equivalenza tra le due tipologie di insegna-

menti in questione; le differenze attengono soprattutto alle diverse forme di reclutamento degli insegnanti in quanto nella scuola statale vige il principio della selezione attraverso apposite graduatorie, mentre nelle scuole private il reclutamento avviene con l'applicazione di criteri di discrezionalità.

Tale principio dà peraltro attuazione all'impegno assunto dal Governo accogliendo l'ordine del giorno presentato in sede di discussione della Legge n. 124 al Senato che prevede la valutazione del servizio secondo gli stessi criteri già adottati per il concorso per soli titoli.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

GALDELLI. — Al Ministro per la solidarietà sociale, al Ministro per le pari opportunità. — Per sapere — premesso che:

il tribunale dei minori di Ancona, nei giorni scorsi, è balzato agli onori della cronaca per aver avallato, in materia di adozione, una posizione discriminante secondo il colore della pelle, in palese violazione delle leggi dello Stato e della Costituzione;

l'adozione è una libera scelta, un atto d'amore e di responsabilità nei confronti dei bambini senza famiglia e che come tale deve quindi essere sostenuta dalle istituzioni e dalla comunità;

compito dei tribunali dei minori è quello di accertare le condizioni di adottabilità e di idoneità delle coppie richiedenti e non avallare logiche di « mercato » o introdurre criteri di discriminazione su base territoriale e geografica e sulla base di presunte differenze di mentalità;

la regione Marche è da sempre nota come un positivo esempio di accoglienza e convivenza, a cominciare proprio dai bambini che frequentano le scuole pubbliche e che perciò non meritano segnali così retrogradi da parte dei rappresentanti dello Stato;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di ristabilire un clima più rispettoso della diversità in quanto tale ed adoperarsi, con tutti gli strumenti in loro possesso, affinché quanto accaduto non possa evidentemente ripetersi. (4-32171)

RISPOSTA. — Con riguardo al caso specifico segnalato nell'atto ispettivo, si comunica anzitutto che le competenti articolazioni ministeriali sono state già interessate per l'acquisizione di tutti gli elementi di conoscenza indispensabili ai fini della successiva valutazione della vicenda. L'avviata approfondita istruttoria è tuttora in corso e dell'esito di essa e dalle iniziative eventualmente assunte in merito sarà data tempestiva notizia all'interrogante.

Tanto premesso si ritiene comunque utile esporre in sintesi i criteri normativi che regolano la materia dell'adozione e dell'affidamento dei minori stranieri.

In proposito va premesso che la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, prevista dalla Legge n. 184 del 1983, è stata modificata dalla Legge n. 467 del 1998, in tema precisamente di adozioni di minori stranieri, conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione de L'Aja del 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

Nell'ambito delle procedure previste dalla suddetta Convenzione e dalle norme interne sopra richiamate, gli aspiranti all'adozione — nazionale ed internazionale — devono presentare istanza al tribunale per i minorenni che ne accerta i requisiti previsti dall'articolo 6 della Legge n. 184 del 1983, disponendo adeguate indagini riguardanti in particolare l'attitudine della coppia ad educare il minore, la sua situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali desiderano adottare il minore. Gli aspiranti che abbiano ottenuto il decreto d'idoneità all'adozione internazionale, conferiscono incarico ad uno degli enti autorizzati a curare la procedura di adozione previsti all'articolo 39-bis della legge medesima e tale Ente provvede poi a svolgere le opportune pratiche presso le competenti autorità del Paese

interessato che, ricevuta la documentazione relativa alla idoneità all'adozione della coppia, potrà formulare proposta di incontro tra gli aspiranti ed il minore da adottare.

L'ente autorizzato provvede quindi ad informare la Commissione per le adozioni internazionali — istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — dell'abbinamento tra coppia e minore affinché disponga l'autorizzazione all'ingresso di quest'ultimo in Italia.

La suddetta Commissione svolge, in particolare, le funzioni disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 492 del 1999 e, quindi, sulla base degli atti ricevuti, attestanti l'idoneità all'adozione internazionale, e valutate le conclusioni dell'ente incaricato della pratica, accerta e dichiara che l'adozione proposta risponde all'interesse del minore, autorizzandone l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

In proposito appare utile porre in evidenza che tra i compiti attribuiti alla Commissione in questione assume specifica rilevanza la previsione dell'articolo 39, lettera d), della Legge n. 184 del 1983, secondo la quale deve essere assicurata l'omogenea diffusione degli enti autorizzati in tutti i Paesi stranieri, affinché non siano incentivate tendenze a privilegiare determinate aree geografiche di provenienza dei minori rispetto ad altre.

L'impianto complessivo delle norme vigenti, dunque, è indirizzato, così come in passato, alla tutela del superiore interesse del minore in difficoltà; operandosi peraltro pur sempre nel rispetto delle regole imposte dal diritto interno e dalle convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano. A tale ultimo riguardo, assumono anche una rilevante portata le disposizioni della Convenzione di New York del 1989 e in particolare l'articolo 3 di essa laddove si prevede la necessità che tutte le decisioni relative ai fanciulli tengano in preminente considerazione l'interesse degli stessi, anche sotto il profilo della assenza di discriminazione con riguardo al luogo di provenienza del minore e alle sue caratteristiche fisiche, in confor-

mità peraltro a principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale del nostro paese.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

GAZZILLI. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

Maurizio Guerrazzi da Casapulla (Cassino) si è iscritto al secondo anno del corso di laurea in informatica;

il predetto ha prodotto istanza intesa ad ottenere la concessione della borsa di studio prevista dalle disposizioni vigenti, ma l'Edisu (Ente per il diritto allo studio) di Napoli ha respinto la richiesta sul rilievo che il nucleo familiare dell'aspirante non raggiunge il reddito minimo stabilito per l'accesso al beneficio, pari ad annue lire 10 milioni e ottocentomila;

in sostanza, le dichiarazioni del giovane, assolutamente aderenti alla realtà economico-finanziaria della famiglia, sono state ritenute inattendibili per una sorta di presunzione di falsità collegata alla titolarità di un reddito inferiore al minimo vitale;

è veramente paradossale che un cittadino onesto e rispettoso delle leggi possa essere pregiudicato a causa di opinabili normative e in mancanza di un qualsiasi accertamento sulla veridicità delle sue asserzioni ed è parimenti paradossale e massimamente ingiusto che un giovane meritevole non possa esercitare il suo diritto allo studio per l'impossibilità di conseguire quel contributo che viene, invece, tranquillamente accordato a studenti più abbienti —:

se non ritenga di dover intervenire per risolvere il caso del Guerrazzi e per impedire che in futuro siffatte inammissibili situazioni abbiano a verificarsi. (4-32358)

RISPOSTA. — Con riferimento al su indicato atto di sindacato ispettivo, nel quale l'interrogante pone la questione relativa ai

critéri di concessione delle borse di studio agli studenti non abbienti, e sulla base degli elementi istruttori forniti dall'Ente per il diritto allo studio di Napoli, si rappresenta quanto segue.

Il predetto Ente ha, in primo luogo, messo in evidenza che il bando di concorso per l'attribuzione delle borse di studio è stato emanato, per l'a.a 2000-2001, in conformità alla normativa vigente, vale a dire alla Legge del 2 dicembre 1991 n. 390, al DPCM 30 aprile 1997, nonché alle disposizioni della Programmazione regionale approvata dal Consiglio Regionale della Campania per l'anno 1999.

In particolare, all'articolo 5 del bando su menzionato, si specifica che « la valutazione del reddito debba essere effettuata sulla base delle evidenze fiscali », tenuto conto della natura e dell'ammontare del reddito familiare (conseguito per l'anno 1999), della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare convenzionale; in caso poi di assenza di redditi per l'anno 1999, fattispecie entro cui è riconducibile il caso segnalato dall'interrogante, è previsto che il limite minimo dell'indicatore della condizione economica « non potrà essere inferiore a L. 10.800.000 ».

La ratio giustificativa di tale ultima disposizione, sottolinea l'Ente, trova il suo fondamento nella necessità di evitare possibili sperequazioni, atteso che sia il bando di concorso (articolo 5, comma 4, lett. b), sia il DPCM 30 aprile 1997 (articolo 3, comma 5), contemplano un limite minimo — pari a 24 milioni — all'indicatore della condizione economica dello « studente indipendente ».

Il predetto Edisu pone inoltre in rilievo un ulteriore aspetto della questione: si è voluto impedire, attraverso la previsione di una soglia minima dell'indicatore della condizione economica, che posizioni reddituali c.d. di comodo consentano di ottenere agevolmente borse di studio, in danno di studenti appartenenti a nuclei familiari con situazione reddituale più esposta e come tale di più facile accertamento a fini fiscali (famiglie, ad esempio, a reddito fisso).

In merito alla necessità di effettuare indagini sulla veridicità delle autocertificazioni, l'Ente specifica di non essere in grado,

con i propri mezzi, di farvi fronte, fermo restando che le situazioni di coloro i quali riescano a documentare in maniera certa e completa una condizione reddituale inferiore al minimo saranno oggetto di attenta valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che adotterà gli opportuni provvedimenti.

È questo infatti il caso segnalato dall'interrogante e relativo allo studente Maurizio Guerrazzi, la cui particolare situazione l'Ente dichiara di aver preso in considerazione, riservandosi di adottare le misure che riterrà più adeguate.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

GAZZILLI. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

la facoltà di lettere e filosofia di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è allocata in un edificio che versa in condizioni assai precarie;

il 7 novembre 2000 sono precipitati al suolo alcuni calcinacci delle mura esterne;

sono immediatamente intervenuti i vigili urbani e i pompieri che hanno provveduto a transennare l'area;

il giorno successivo un lastrone di marmo della facciata non è stato rinvenuto in situ;

eventi simili a quelli testé menzionati si sono verificati anche in passato poiché nelle strutture universitarie della città, come in buona parte degli edifici scolastici, persino precipitazioni modeste provocano pericolose infiltrazioni —:

quali provvedimenti intenda sollecitamente adottare affinché negli edifici in questione sia garantita la sicurezza degli studenti e del personale nonché per impedire che eventi siffatti abbiano nuovamente a verificarsi in avvenire. (4-32554)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame, nella quale si pone la questione relativa alla sicurezza ed agibilità dei locali della Facoltà di Lettere e Filosofia di S. Maria Capua Vetere (CE) e sulla base degli elementi istruttori comunicati a questo dicastero dal Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli con nota del 19 dicembre 2000, si rappresenta quanto segue.*

La predetta Facoltà ha sede provvisoria all'interno del Complesso C1 Nord di S. Maria Capua Vetere, edificio concesso dal Comune a titolo gratuito per far fronte temporaneamente alle esigenze didattiche della medesima.

Il fabbricato è stato più volte fatto oggetto di interventi da parte dell'Ateneo, onde adeguarne la struttura alle esigenze della Facoltà e, soprattutto, garantire la sicurezza degli studenti e del personale che hanno accesso all'edificio.

Gli episodi cui fa riferimento l'interrogante sono stati determinati da avverse condizioni climatiche, quest'ultime avendo provocato infiltrazioni d'acqua e, conseguentemente, scrostamenti degli intonaci di una parte della facciata del fabbricato; la caduta di calcinacci non ha tuttavia, precisa l'Ateneo, causato danni a persone o a cose. La zona circostante è stata dunque prontamente transennata per evitare che eventuali altre cadute di calcinacci potessero costituire un pericolo per gli utenti; inoltre, aggiunge l'Università, è in corso un radicale intervento per l'ancoraggio dei marmi delle facciate dell'edificio.

L'Ateneo infine, nell'ottica di dotare la citata Facoltà di una sede definitiva idonea a garantire in modo adeguato lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca ed amministrative ed in previsione dell'aumento del numero degli iscritti e dell'attivazione di nuovi corsi di laurea, ha acquisito in uso gratuito e perpetuo il Complesso monumentale denominato ex Convento San Francesco di Paola in S. Maria Capua Vetere, relativamente al quale è in corso di predisposizione un progetto generale di riuso da ultimarsi (prevedibilmente) entro il 30 marzo 2001.

Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto che la soluzione della proble-

matica specificamente segnalata dall'interrogante è rimessa, in conformità all'ordinamento vigente, all'autonomia decisionale delle competenti Autorità accademiche questo dicastero ritiene non doversi sollevare obiezione alcuna sull'operato dell'Università.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

il 26 aprile 1990 è entrata in vigore anche per le cinture posteriori la legge n. 11 del 1989 che rendeva obbligatoria la presenza di cinture di sicurezza anteriori e posteriori su tutte le auto di nuova immatricolazione, consentendo però alle auto immatricolate prima di quella data di circolare anche senza cinture di sicurezza posteriori;

nel 1993 con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada si rendeva obbligatoria la presenza dei dispositivi di ritenuta e di protezione per i veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti;

l'articolo 72 del codice della strada si riferisce a « dispositivi di ritenuta » senza specificare se anteriori o posteriori ed inoltre non indica le caratteristiche di tali dispositivi per le quali si è rimandato ad un decreto del Ministro dei trasporti che però non è stato mai emanato;

la circolare D.C. IV n. D.G. n. 271 del 1993 del 30 novembre 1993 stabiliva che in assenza del decreto del Ministro dei trasporti l'obbligo di montare le cinture posteriori doveva intendersi riferito soltanto ai veicoli immatricolati a far data dal 26 aprile 1990;

recentemente la motorizzazione civile con una serie di circolari (l'ultima è del 22

giugno 2000) ha confermato l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori per tutti i veicoli immatricolati a far data dal 15 giugno 1976;

quest'ultima interpretazione comporta molteplici difficoltà derivanti dal fatto che risulta quasi impossibile e costosissimo oggi poter trovare ricambi perchè sono fuori produzione o perchè sono esaurite le scorte —

se non si ritenga opportuno che il ministro intervenga affinché si prevedeva che l'obbligo di montare le cinture di sicurezza posteriori sia valido per i soli veicoli immatricolati a far data dal 26 aprile 1990. (4-31785)

RISPOSTA. — Con riferimento a quanto prospettato dall'interrogante, si fa presente che, la circolare n. 0604/UT27/CG(C) del 22 giugno 2000, concernente « Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1 », ha dettato disposizioni essenzialmente finalizzate all'applicazione della normativa riguardante l'obbligo dei dispositivi di ritenute, in piena corrispondenza con il perseguimento del superiore e generale interesse della sicurezza della circolazione stradale ed, in particolare, della salvaguardia degli occupanti i veicoli a motore.

Per quanto attiene alla reperibilità sul mercato dei dispositivi di ritenuta si precisa che, a parte le difficoltà iniziali connesse ad un eccesso di domanda a ridosso del periodo feriale estivo, attualmente la disponibilità dei componenti di specie è ben adeguata al soddisfacimento della domanda.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

GRAMAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

come già indicato con l'atto 4-30502 della seduta del 23 giugno 2000, all'inizio del 1999 l'Autorità garante della concor-

renza e del mercato ha condannato le Ferrovie dello Stato al pagamento di una multa miliardaria per aver agevolato la Italcontainer nel trasporto delle merci;

in data 22 giugno 2000 la stessa Italcontainer scrive al dottor Chisari ITF — Divisione Cargo, denunciando l'atteggiamento liberale del dottor Ricordanza;

tutto ciò è dovuto al fatto che la Italcontainer ha stabilito relazioni contrattuali esclusivamente con FS Cargo e, in particolare con il dottor Ricordanza, al quale sono state fatte offerte di servizi (fornitura di container a titolo di vendita o di noleggio) e impegni di spesa (perdita e riparazione dei container), debitamente accettati;

nella richiesta avanzata a ITF viene sottolineato che i rapporti negoziali sono stati condotti con Cargo Ferrovie dello Stato e non con gli sponsor di quell'operazione umanitaria, per cui si evince la volontà di non volere rimborsare la Italcontainer che ha sostenuto un onere di:

lire 42.000.000 per n. 24 container dispersi;

lire 32.561.000 per danni;

lire 50.456.500 per mancato noleggio, per cui le Ferrovie dello Stato hanno già ottenuto il rimborso;

tale richiesta è stata avanzata per concludere, a distanza di un anno, la controversia visto l'ingiustificato ritardo che ha caratterizzato la vicenda dei container legati alla missione Arcobaleno;

se quanto sopra corrisponda al vero, si domanda se risultino al Governo i motivi di tale incredibile omissione e quali iniziative si intendano adottare se risultino al Governo per il rispetto degli accordi sottoscritti;

se il Direttore della Divisione Cargo sia al corrente di tale situazione;

quali siano i compiti amministrativi di questo « liberale » dottor Ricordanza (come viene descritto nella lettera);

come mai da favorire l'Italcontainer si decide di non corrispondergli il dovuto;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Governo a tutela della propria proprietà, oggi amministrata in modo devastante ed irresponsabile da parte dei propri Management. (4-30867)

RISPOSTA. — *Si osserva che, in ordine al procedimento avviato all'inizio del 1999 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti delle Ferrovie dello Stato per presunto abuso di posizione dominante nel mercato del trasporto intermodale di container, l'istruttoria ha riguardato i comportamenti adottati dall'Azienda negli anni 1995-1997.*

Non può non rilevarsi che, sin dal 1998, il nuovo management insediatosi in Divisione Cargo di Trenitalia S.p.a. ha dato avvio alla rivisitazione della politica tariffaria applicata nel settore; in tal senso, l'Autorità, già nel provvedimento di condanna, ha riconosciuto che negli anni 1998-1999 gran parte dei comportamenti abusivi sono stati rimossi. In sede di giudizio di ottemperanza, infatti, l'Autorità ha deliberato che il sistema tariffario del 2000 è totalmente in linea con le norme della concorrenza.

Si precisa altresì che le Ferrovie dello Stato hanno proposto istanza di annullamento avverso il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità per violazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che il giudizio è tutt'ora pendente presso il TAR Lazio.

Nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla Commissione per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominata « Kosovo: un treno per la vita », sono stati realizzati dalle Ferrovie dello Stato i seguenti trasporti per il soccorso delle popolazioni in questione:

1° treno, partito il 9 aprile 1999, per l'inoltro di 38 containers;

2° treno, partito il 15 aprile 1999, per l'inoltro di 34 containers;

3° treno, partito il 5 maggio 1999, per l'inoltro di 38 containers.

Le Ferrovie dello Stato hanno assunto a proprio carico gli oneri relativi al primo servizio di trasporto, mentre il secondo ed il terzo sono stati sponsorizzati da Banca Italcontainer S.p.A. di Milano.

Era stato concordato, peraltro, secondo le forme urgenti imposte dall'emergenza comunitaria che, in caso di mancato rientro dall'Albania, i containers della Società Italcontainer sarebbero stati addebitati da questa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al costo di lire 1.800.000 cadauno.

Risulta che a tutt'oggi non sono rientrati i seguenti containers:

n. 14 spediti con il 1° treno;

n. 7 spediti con il 2° treno;

n. 3 spediti con il 3° treno;

per un totale di 24 containers ed un onere complessivo di lire 43.200.000 da rimborsare alla Italcontainer.

Si precisa, inoltre, che di tali 24 containers, 13 risultano ceduti dal Dipartimento Protezione Civile — Missione Arcobaleno — alla Riserva di Stato Albanese, ed 1 trafugato a Valona il 10 luglio 1999.

Le Ferrovie dello Stato riferiscono che sono state effettuate tutte le ricerche del caso, ed è oramai certo che anche i restanti 10 containers debbono considerarsi definitivamente dispersi.

Infine, la Divisione Cargo di Trenitalia S.p.A. delle Ferrovie dello Stato ha evidenziato al Dipartimento della Protezione Civile, con richiesta del 21 giugno 2000 l'esigenza di rimborsare alla Italcontainers non rientrati in Italia.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:*

se non ritenga giusto che anche i docenti in quiescenza debbano ottenere gli stessi aumenti stipendiali dei colleghi in servizio;

se sa che vi sono docenti di liceo che percepiscono, dopo avere prestato 35 anni di servizio, meno di due milioni al mese di pensione. (4-32043)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che l'estensione al personale in quiescenza dei miglioramenti economici concessi ai dipendenti in attività di servizio è stata sempre regolata da specifiche norme.*

Le ultime disposizioni al riguardo, contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro siglati in data 4.8.1995 e il 1°.8.1996, hanno previsto espressamente che i benefici economici sono applicabili soltanto al personale cessato durante la vigenza dei contratti stessi.

Il personale già in quiescenza è destinatario delle sole disposizioni che prevedono l'adeguamento delle pensioni in godimento secondo l'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

LUCCHESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i docenti di sostegno precari della provincia di Trapani, inseriti nelle graduatorie permanenti provinciali per la scuola secondaria di primo e secondo grado, si sono sempre distinti per il loro impegno, avendo svolto un lodevole servizio —:

se non ritenga giusto, legittimo che il contratto di detto personale debba essere trasformato a tempo indeterminato, per togliere il patema d'animo della precarietà;

trattasi di sole 200 persone, che debbono essere premiate per tutto quello che hanno fatto nell'interesse della scuola e degli alunni. (4-32379)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si fa presente che il Provveditore agli studi di Tra-*

pani, in merito all'immissione in ruolo sui posti di sostegno del personale docente precario, disporrà gli incarichi a tempo indeterminato, per tutti gli ordine di scuole, nel rispetto del contingente massimo di 42 posti, come fissato nella tabella "A" allegata al decreto ministeriale 23 novembre 2000 n. 262.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

MALGIERI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la situazione esistente nel Consolato Generale d'Italia a Caracas (Venezuela) è drammatica e insostenibile, ed è stata più volte denunciata dalle organizzazioni sindacali degli impiegati del Consolato, dai Comites, dal CGIE, da gran parte delle associazioni delle nostre collettività e dalla stampa d'emigrazione, come da tempo sta facendo Ottavio Pattarino sulla newsletter « *Il Corriere di Caracas* »;

da allora l'Ambasciatore d'Italia a Caracas sembra non aver mosso un dito per rimettere in linea uno dei consolati più esposti delle Americhe che ha una giurisdizione molto ampia ed interessa oltre 160 mila italiani iscritti all'anagrafe consolare;

visto quanto afferma il rappresentante territoriale dell'UGL Bruno Castellani, che con una richiesta formale datata 17 gennaio 2000 rivolgendosi al dottor Giorgio Trabattoni, Console generale, chiede se si sia reso conto dell'enorme movimento che c'è attualmente al reparto di assistenza (abbiamo distribuito in venti giorni quasi 40.000.000 di bolivares in sussidi) e allo Stato civile;

se si sia reso conto che l'archivio è in condizioni disperate e giacciono sui tavoli quantità enormi di carte in arrivo ed in partenza o da inserire agli atti;

se si sia reso conto che c'è gente che aspetta pazientemente per due ore di fila per poi chiedere solo una informazione;

chiede, inoltre, di spiegargli che senso ha assegnare una persona a tempo parziale all'archivio che ha come incarico principale il compito di spedire agli interessati i cedolini di ritorno ai comuni dopo la registrazione di un atto di stato civile, o che senso ha sostituire un impiegato dello stato civile con un altro che dopo mesi di esperienza in quel reparto viene assegnato al centralino;

che senso ha, infine, destinare il responsabile dell'ufficio informatica all'assistenza come appoggio parziale quando abbiamo sempre sostenuto che l'ufficio assistenza e pensioni dovevano essere un corpo unico in grado quindi di affrontare meglio situazioni come questa che stiamo vivendo;

afferma che proposte dell'UGL di accorpamento di alcuni servizi avevano lo scopo di migliorare l'utilizzo del personale a tutto vantaggio dell'utenza, ma evidentemente « parliamo due lingue diverse o forse più semplicemente non godiamo dell'attenzione necessaria che altri sembrano invece avere da parte Sua »;

afferma che non ha neanche tenuto conto che la nuova collocazione della Direzione didattica consentirebbe la modifica degli spazi attuali per realizzare agevolmente il progetto proposto dall'UGL. Aggiunge: « Per quel che concerne poi il sottoscritto, attuale responsabile del servizio contabilità, nel suo piano non viene fatto alcun cenno al problema delle scuole da sempre in carico alla signora Pagnoni. Avevo accettato che il nostro reparto continuasse a funzionare con due sole persone a patto che la signora non venisse più utilizzata per servizi diversi. Richiesta rimasta inascoltata! È necessario, signor Console Generale, mettere in pratica progetti a breve e medio termine, anche in vista dei nuovi arrivi, che diano un assetto stabile e funzionale ai nostri servizi se vogliamo recuperare credito da parte della collettività, che ha una immagine devastante del nostro Consolato generale e i cui commenti nei nostri confronti sono sarcastici e poco benevoli. È ora di smettere di

trattare il personale come fosse una squadra di birilli e che merita invece rispetto e pari dignità. Non comprendo le sue resistenze all'accettazione di una soluzione nuova, più moderna e flessibile che aumenterà le nostre capacità di assorbimento delle richieste legittime della nostra utenza. È necessario inoltre avviare un processo di semplificazione delle nostre procedure ed a questo proposito Le chiedo di verificare quanto spazio hanno e se siano correttamente applicate nei nostri reparti le nuove norme in materia, in vigore da un paio di anni —:

quali gli interventi immediati che il ministero intenda fare per ridare credibilità e funzionalità ad uno dei più grandi Consolati Generali d'Italia dell'America Latina;

per quale motivo l'ambasciatore d'Italia da tempo informato sulla grave situazione non intervenga;

per quale motivo l'ispettorato del MAE non abbia mai ritenuto muoversi formalizzando una indagine amministrativa per verificare le gravi accuse che giungono da più parti. (4-31906)

RISPOSTA. — La situazione del Consolato Generale di Caracas è ben nota al Ministero degli Esteri, che la segue con particolare attenzione da tempo.

Nel febbraio 1997 e nel marzo 1998 l'Ispettorato Generale di questo Ministero aveva effettuato due visite ispettive presso la sede.

In ambedue le occasioni furono rilevati problemi attinenti alla funzionalità di alcuni settori dell'ufficio, nonché uno stato complessivo di tensione e di conflittualità della sede, concretizzatosi in contrapposizioni all'interno del personale ed in una serie di proteste da parte di alcune organizzazioni sindacali operanti nell'ambito dell'Ufficio.

Nonostante gli sforzi fatti durante le visite stesse ed i successivi interventi del Ministero, tale stato di cose si è protratto anche oltre la data dell'ultima ispezione. In tale situazione, la Direzione del Personale

del Ministero aveva ritenuto opportuno invitare, tra l'altro, il Console Generale Giorgio Trabattoni a perseguire un clima collaborativo all'interno dell'Ufficio ed a rasserenare la situazione di tensione venutasi a creare, cercando di appianare le suddette difficoltà.

Nell'aprile 2000, il Console Generale predetto veniva avvicinato per raggiungimento del periodo massimo di permanenza nella sede.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

MARRAS. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il passaggio del personale ausiliario dagli enti locali allo Stato rischia di causare notevoli problemi alle scuole elementari e materne di tutta la Sardegna;

alla carenza di personale gli enti locali che fino al 31 dicembre 1999 avevano in carico il personale Ata sopperivano ad esempio con appalti, oppure con lavori socialmente utili o con spostamenti di personale;

la normativa statale, invece, non consente di procedere alla sostituzione di personale per un periodo superiore ai trenta giorni mentre per quanto riguarda la possibilità di effettuare assunzioni per il tramite dell'ufficio di collocamento si considera che i lunghi tempi di questa operazione spesso non coincidono con le esigenze delle scuole che hanno invece carattere immediato;

numerosi dirigenti scolastici si trovano nell'impossibilità di garantire il servizio, anche considerato che diverse scuole elementari e materne di piccole dimensioni hanno come addetto al servizio di pulizia e di vigilanza un unico operatore;

quali provvedimenti urgenti si intendano intraprendere affinché sia garantita una piena funzionalità nelle scuole elementari e materne di tutta la Sardegna.
(4-28608)

RISPOSTA. — La questione alla quale fa riferimento l'interrogante è stata risolta nel senso che già in data 9 febbraio 2000 sono state impartite istruzioni affinché in presenza di un unico operatore in servizio nella istituzione scolastica in caso di assenza temporanea del medesimo, anche per un periodo inferiore ai 30 giorni, si provveda immediatamente alla sua sostituzione per stato di necessità.

La questione medesima poi è stata oggetto d'intesa con le organizzazioni sindacali, con le quali è stato convenuto che la sostituzione si debba riferire a ciascun turno di servizio. Inoltre, limitatamente ai plessi scolastici delle scuole elementari e materne, ove sia strettamente necessario possono essere conferite, in via eccezionale e transitoria, supplenze brevi di personale ausiliario per periodo di assenze inferiori ai 30 giorni solo dopo che si sia verificata l'impossibilità di coprire la predetta assenza. Ciò nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

L'intesa in parola è stata diramata con C.M. 9 marzo 2000.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

MATRANGA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

una coppia di Caltagirone si è vista improvvisamente togliere una bambina che aveva in affidamento;

la piccola aveva solo 21 giorni quando era stata accolta nella famiglia e si era inserita come se fosse stata una figlia naturale;

la coppia è sposata da oltre 17 anni e ha già una figlia di 16 anni con cui la piccola aveva subito legato;

la bambina è stata brutalmente allontanata dalla sua nuova famiglia senza nessuna apparente spiegazione, e anzi ha

tentato di sottrarsi all'assistente sociale che la voleva portare via —:

quali siano i motivi per cui la piccola è stata sottratta alla famiglia;

visto il grave disagio psicologico e fisico che vive la ragazza cosa si intenda fare per consentirne il ricongiungimento. (4-30409)

RISPOSTA. — *Premesso che non rientra nelle specifiche competenze attribuite a questo Ministero intervenire sulle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria, salvi i casi estremi della abnormità, macroscopica violazione di legge o uso strumentale delle funzioni che non si ravvisano nel caso di specie, appare opportuno procedere ad una puntuale ricostruzione dei fatti al fine della corretta comprensione e valutazione delle vicende che hanno formato oggetto di sindacato ispettivo.*

L'interrogazione ha riguardo al caso di una coppia di Caltagirone, con una figlia naturale di 16 anni, alla quale è stata sottratta una bambina avuta in affidamento in tenerissima età (21 giorni).

Tale minore, dichiarata in stato di abbandono con decreto del 13 maggio 1999 e affidata al Servizio Sociale di Caltagirone, era stata collocata — a titolo temporaneo — presso una famiglia resasi disponibile, in attesa che fosse data in adozione ad una coppia in possesso dei prescritti requisiti.

Il 17 maggio successivo il Tribunale per i minorenni di Catania, individuata la coppia prescelta per la bambina, ha dato inizio ad alcuni incontri volti ad assicurare un graduale e non traumatico passaggio della piccola dalla famiglia collocataria a quella preadottiva. Nonostante l'atteggiamento negativo mantenuto nella circostanza dalla famiglia collocataria (la collaborazione promessa è stata nei fatti deludente) gli incontri tra gli adottanti e la piccola sembravano essersi svolti sempre in un « rapporto di vicendevole feeling », rapporto seguito da esperti nel settore minorile, quali assistenti sociali, psicologi e psicoterapeuti, i quali con le approfondite relazioni presentate sul caso hanno confermato la bontà del rapporto stesso. Conseguentemente il 13 set-

tembre 1999, a seguito di parere favorevole del PM, è stato disposto l'affido propriamente preadottivo.

Al riguardo va segnalato che la famiglia collocataria, nel corso del periodo di circa un anno e quattro mesi nel quale ha avuto con sé la piccola, non ha mai presentato istanza di adozione (né di adozione legittimante, né di adozione ex articolo 44 Legge n. 184 del 1983) e solo il 27 maggio 1999 ha formalizzato la volontà di addivenire all'adozione, presentando poi domanda il successivo 8 giugno 1999, quando gli incontri tra la bambina e la coppia prescelta erano stati ormai avviati con esito ampiamente positivo.

Considerato che in tale momento si profilava evidente e imminente la definitiva uscita della piccola dalla loro casa, il ricorso per adozione dei collocatari potrebbe apparire come un estremo tentativo per impedire l'assegnazione della piccola ad altra famiglia.

In ogni caso il Tribunale per i minorenni di Catania, con provvedimento 30 ottobre 1999, ha rigettato il ricorso dei collocatari osservando testualmente che era stato possibile dar corso ad affido preadottivo della minore, a coppia idonea, e che nessuna circostanza era sopravvenuta tale da fare presumere o ritenere probabile la cessazione ditale affidamento. Su tali basi il Tribunale disponeva l'archiviazione degli atti.

Successivamente, nel dicembre 1999 la coppia collocataria, ha proposto altro ricorso, con richiesta di adozione ex articolo 44, lettera c), Legge n. 184 del 1983, ricorso peraltro ritenuto inammissibile dal medesimo Tribunale ai sensi dell'articolo 21 della citata legge, non essendosi verificati mutamenti nella situazione di fatto esistente né altra condizione idonea a determinare l'affidamento preadottivo della minore a diversa coppia. Tale decisione trova fondamento sul disposto del IV comma del citato articolo 44 Legge n. 184 del 1983, secondo cui nell'ipotesi di affidamento preadottivo già disposto, lo stato di adottabilità non può essere revocato.

Le argomentazioni sin qui svolte consentono senza dubbio di affermare che le istanze della coppia di Caltagirone sono

state adeguatamente valutate dall'Autorità Giudiziaria e che, pertanto, in assenza dei vizi estremi indicati in premessa, non sussistono le condizioni e i presupposti per interventi di specifica competenza di questo Ministero nei confronti dei giudici minorili che si sono occupati del delicato caso di cui trattasi, gestito con competenza, attenzione e professionalità nel superiore interesse dei diritti della minore.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

MIGLIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con legge dello Stato, d'intesa con la regione Toscana, si è proceduto a trasferire la tenuta presidenziale di San Rossore alla diretta proprietà della Regione, nell'ambito di una gestione del Comitato « ad hoc » stabilita per legge e bilanciata onde offrire ogni prezioso contributo alla delicata fase di governo di un'area unica nel Mediterraneo;

incomprensibili ritardi da parte del Consiglio regionale della Toscana nella nomina dei componenti l'organo istituzionale, determinano una pericolosa fase di stallo anche per l'ordinato governo della tenuta —:

quali iniziative si intendano assumere nei confronti del Consiglio regionale della Toscana affinché provveda celermente alle nomine in oggetto onde fare fine ad una preoccupante situazione di stallo nel governo di una preziosa area ambientale quale quella di San Rossore. (4-32297)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto parlamentare cui si risponde, sulla base degli elementi forniti dal Commissariato del Governo nella Regione Toscana, si comunica che, i ritardi evidenziati in merito alla mancata nomina dei componenti degli organi di governo nella tenuta di San Rossore risultano superati dai seguenti adempimenti, già espletati di cui si allega copia (allegato in visione presso il servizio resoconti).*

1) D.P.G.R. n. 163 del 02/06/2000.
Delega alle funzioni di presidenza, articolo 2, lettera a), Legge n. 87 del 1999.

2) D.P.G.R. n. 391 del 10/11/2000.
Nomina del rappresentante delle Associazioni ambientaliste articolo 2, lettera f), Legge n. 87 del 1999.

3) D.P.C.R. n. 5 del 16/11/2000.
Nomina dei rappresentanti del Consiglio Regionale nel Comitato di Presidenza articolo 2, lettera b), Legge n. 87 del 1999.

4) *Nota del 30/11/2000, con cui il Presidente del Comitato di Presidenza della tenuta di San Rossore, d.ssa Patrizia Dini, ha convocato la riunione del Comitato per il giorno 12.12.2000, ore 17.00, presso la Direzione della tenuta di San Rossore.*

Il Ministro per gli affari regionali: Agazio Loiero.

MOLINARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993 prevede che il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso-concorso selettivo di formazione cui è ammesso il personale docente delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno 7 anni con possesso di laurea;

l'articolo 2 comma 5 della legge n. 508 del 1999 prevede l'introduzione del principio dell'equipollenza tra i titoli di studio rilasciati dagli istituti di alta cultura e i titoli universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali è necessario il possesso;

il comma 5 dell'articolo 9 legge n. 341 del 1990 dispone che con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di concerto con i ministeri interessati possano essere individuati

i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla legge;

l'articolo 2 comma 9 della legge n. 508 del 1999 prevede che i regolamenti attuativi dovranno effettuare la prevista ricognizione circa le eventuali abrogazioni di norme in contrasto con la presente legge;

l'articolo 4 della legge n. 508 del 1999 prevede che per i diplomati presso gli istituti di alta cultura che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore della legge purché in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici equipollenti alla laurea;

la Corte costituzionale si è espressa favorevolmente circa la possibilità di riscattare i periodi di studio ai fini di quiescenza presso i citati istituti di alta cultura con la sentenza n. 52 del 2000;

il Ministero della pubblica istruzione si accinge a indire i concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

a tutt'oggi non risultano essere stati attivati i corsi integrativi finalizzati al conseguimento dei diplomi equipollenti alla laurea presso gli istituti di alta cultura e che sono state già inoltrate dagli interessati apposite istanze —:

quali iniziative intenda il Governo adottare affinché la normativa contenuta dalla legge n. 508 del 1999 venga applicata negli emanandi atti in ordine alle procedure di ammissione del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici al fine di consentire l'ammissione con riserva del personale salvo l'obbligo di perfezionare il titolo di studio in sede di costituzione dei suddetti corsi integrativi. (4-31378)

RISPOSTA. — *In merito alla questione evidenziata dall'interrogante nel sindacato ispettivo cui si risponde, si fa presente che non si rende possibile prevedere l'ammissio-*

sione con riserva ai corsi concorsi selettivi di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, del personale docente senza laurea in attesa del perfezionamento del titolo di studio nei corsi integrativi di cui all'articolo 4 della legge 508 del 1999.

Il succitato articolo 28-bis, infatti, ha previsto che a detti corsi sono ammessi i docenti che hanno maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno sette anni con il possesso di laurea.

Quanto all'attivazione dei corsi integrativi di cui all'articolo 4 della Legge n. 508 del 1999 giova precisare che la legge in parola prevede che i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione di detti corsi sono disciplinati da appositi regolamenti da emanarsi su proposta del Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica sui quali peraltro devono esprimere il loro parere le competenti commissioni parlamentari a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

MORONI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

la propaganda elettorale nella provincia di Foggia è caratterizzata da una sistematica violazione della legislazione vigente. In particolare, manifesti non autorizzati vengono affissi anche al di fuori degli spazi assegnati, sui muri pubblici e privati, sui cassonetti dell'immondizia, negli spazi riservati alle pubbliche affissioni, ovunque sia possibile;

nel capoluogo la situazione è ancora più grave, poiché oltre ad affiggere manifesti ovunque, i responsabili delle violazioni coprono sistematicamente con manifesti abusivi quelli regolarmente affissi negli spazi assegnati, costringendo gli interessati a sostituirli di continuo, con notevole aggravio di spesa e di lavoro;

nonostante segnalazioni in proposito, prefettura e questura hanno dichiarato di non avere i mezzi necessari a dare soluzione al problema;

le richieste di imporre il rispetto della legge finora non hanno sortito risultati degni di nota;

quali iniziative urgenti intenda assumere per garantire il regolare svolgimento della campagna elettorale e per assicurare conseguentemente un'informazione corretta ed imparziale, necessaria al libero esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo. (4-29429)

RISPOSTA. — In vista dello svolgimento della campagna elettorale per le elezioni regionali ed amministrative del 16 aprile 2000, la Questura di Foggia, in conformità delle determinazioni adottate in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica, ha disposto servizi di controllo straordinario in materia di affissione e defissione di manifesti di propaganda affissi in violazione delle norme che disciplinano la propaganda elettorale.

Detta attività di controllo ha consentito di elevare, nel territorio della provincia, n. 513 contravvenzioni, di cui n. 430 da parte della Questura, n. 55 da parte del Comando provinciale dei Carabinieri e n. 28 da parte della Polizia Municipale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nei mesi scorsi si è svolto presso il liceo « Beccaria » di Milano un corso di riconversione professionale abilitante per le classi di concorso A050/A051 ed istituito dalla sovrintendenza scolastica regionale della Lombardia;

ben il 50 per cento dei docenti partecipanti al citato corso non sono stati ammessi alla prova orale;

durante lo svolgimento del corso e degli esami non sarebbero state praticate

tutte le regole della trasparenza e della corretta procedura concorsuale;

se non ritenga di avviare un'adeguata indagine ministeriale al fine di una corretta valutazione di quanto accaduto nel citato corso di riconversione. (4-29312)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che sullo svolgimento delle prove conclusive degli ex corsi di riconversione professionale (ex decreto ministeriale 457 del 2.8.96) per le classi di concorso A050 e A051, corsi che erano stati tenuti presso il liceo classico "Beccaria" di Via Linneo di Milano, è stata acquisita una dettagliata relazione dell'ispettore tecnico che ha presieduto le due commissioni.

Dalla relazione si rileva che le prove si sono svolte secondo le regole della correttezza e nel rispetto delle regole della trasparenza e dell'imparzialità stabilite dal regolamento vigente in materia di accesso ai pubblici impieghi e che il mancato superamento delle prove è stato determinato da una non adeguata preparazione dei candidati interessati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

nonostante la perdurante inadeguatezza della dotazione infrastrutturale ferroviaria nella Calabria, ancora una volta, questa regione è stata esclusa dall'ammmodernamento della rete ferroviaria nazionale;

le Ferrovie dello Stato stanno continuando a penalizzare la Calabria anche non dando attuazione alle opere preventive, necessarie e per le quali esiste già la relativa copertura finanziaria —:

se non ritenga necessario ed urgente intervenire presso le Ferrovie dello Stato affinché anche la Calabria venga inserita nelle opere di ammodernamento indispensabili. (4-29958)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione cui si risponde, le Ferrovie dello Stato riferiscono che sono a tutt'oggi in corso, nella Regione Calabria, una serie di interventi con un diverso grado di attuazione, localizzati sia sulle due trasversali Metaponto-Sibari e Lamezia Terme-Catanzaro Lido, sia sulla linea Jonica.*

In particolare, i suddetti progetti:

raddoppio Reggio Calabria C.le - Melito P.S.;

elettrificazione della linea Sibari-Cosenza;

adeguamento dell'itinerario Gioia Tauro-Metaponto;

potenziamento della linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido;

velocizzazione della linea Jonica sulla tratta Catanzaro L. Melito P.S..

Si rileva che il primo progetto per il raddoppio Reggio C.-Melito P.S. è suddiviso in due sottoprogetti. Il primo, attualmente in corso, prevede la realizzazione del doppio binario, non elettrificato, fra Reggio Calabria C.le e Pellaio, la costruzione della sede del doppio binario tra la galleria Capo d'Armi e Melito, con l'attrezzaggio di un solo binario e l'installazione degli impianti tecnologici sull'intera tratta. La conclusione di tali opere è programmata entro il 2001, mentre il doppio binario a trazione diesel fra Reggio Calabria C.le e Pellaio è già operativo dal 19 dicembre 1999. Il costo dell'intervento è stimato in lire 567.447 miliardi di cui al 31 marzo 2000 è stato contabilizzato circa il 60%. Invece, con il secondo sottoprogetto saranno completate le opere civili e quelle tecnologiche relative all'elettrificazione e agli impianti di regolazione e controllo della circolazione.

In tale fase saranno realizzate opere di difesa del mare a Melito P.S. ed interventi di mitigazione ambientale. La conclusione di tale secondo sottoprogetto, attualmente in fase d'avvio, è prevista entro il 2006, l'importo stimato dei lavori è di circa lire 150 miliardi.

Relativamente, poi, al secondo progetto relativo all'elettrificazione della linea Sibari-Cosenza si prevede la realizzazione di una variante d'attesa di circa 5 km, prevalentemente in galleria, in località San Marco Roggiano. Attualmente sono in corso i lavori di completamento sia della sede in variante sia degli impianti tecnologici, finanziati con lire 14 miliardi recati dal 1° Addendum al Contratto di Programma 1994-2000. Si prevede altresì l'attivazione della variante nel mese di aprile 2001 e ciò consentirà la completa elettrificazione dell'itinerario trasversale Metaponto-Sibari-Paola.

Per quanto concerne il terzo progetto, unitamente a quello già in corso di realizzazione e ad altri in esecuzione lungo la Direttrice Adriatica, si fa presente che lo scopo è quello di creare un itinerario per le merci dal porto di Gioia Tauro verso l'Italia settentrionale ed il centro Europa, alternativo e sussidiario a quello esistente lungo la Direttrice Tirrenica.

Attualmente è in avvio la progettazione della prima fase relativa all'adeguamento dell'itinerario Gioia Tauro-Metaponto con velocizzazione delle tratte Sibari-Cosenza e Sibari-Metaponto, per un importo di lire 78 miliardi, di cui lire 50 miliardi di prossima cantierizzazione, i cui tempi di esecuzione sono stimati in 36 mesi con l'attivazione attualmente prevista entro il 30 trimestre del 2003.

Inoltre, il quarto progetto relativo al potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido, consiste nella realizzazione di una variante di tracciato a semplice binario tra Catanzaro Lido e Settingiano e nel riclassamento con adeguamento degli impianti tecnologici dell'intera tratta fino a Lamezia. Il costo complessivo è stimato approssimativamente in lire 225 miliardi; attualmente è in fase di avvio la progettazione sia di massima che esecutiva di tali interventi, con ultimazione prevista per febbraio 2002. Al termine della progettazione potranno essere concretamente valutati i tempi necessari per la suddetta realizzazione.

Infine, quanto al quinto progetto relativo alla velocizzazione della linea Jonica sulla

tratta Catanzaro Lido-Melito P.S., è in fase d'avvio la progettazione degli interventi, riconducibili essenzialmente alla realizzazione di sottopassaggi nelle stazioni e la posa in opera di nuovi scambi che ammettono velocità in deviate di 60 Km/h, al fine di ridurre i tempi di espletamento delle operazioni di circolazione. È possibile valutare la durata dei lavori in 36 mesi ed il costo complessivo stimato in lire 14 miliardi.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

NAPOLI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:

la commissione nazionale di garanzia sui servizi minimi essenziali ha imposto al sindacato scuola Gilda la limitazione a soli due giorni dell'astensione dagli scrutini, minacciando anche i docenti di operare una trattenuta per l'intera giornata anziché per le sole ore di scrutini;

la posizione citata, decisa a sole 48 ore dalla protesta, assume i connotati di un vero e proprio terrorismo istituzionale, in quanto pretende di sottrarre ai docenti il salario di un'intera giornata anziché quello di una sola ora;

la lettera, data 4 maggio 2000, con cui la Gilda ha notificato al ministero della pubblica istruzione, l'indizione dell'astensione dagli scrutini indicava esplicitamente l'astensione dalle attività di scrutini e non dalle intere giornate —:

se non ritengano necessario ed urgente far rivedere la decisione assunta dalla commissione nazionale di garanzia sui servizi minimi essenziali al fine di dare ai docenti le stesse garanzie di libertà di sciopero esistenti per i lavoratori di tutte le altre categorie. (4-30250)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, alla quale si ri-

sponde anche a nome del Ministero della Funzione pubblica, si fa presente quanto segue.

La legge 12 giugno 1999, n. 146, anche nel testo modificato dalla legge 11 aprile 2000 n. 83 al fine di contemperare il diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, demanda alla contrattazione collettiva l'individuazione delle prestazioni indispensabili, delle modalità procedurali di erogazione delle stesse, nonché la definizione delle altre misure dirette a consentire tale contemperamento. La stessa legge, inoltre, istituisce la Commissione di Garanzia con il precipuo compito di valutare l'idoneità delle indicate prestazioni indispensabili (articolo 2, comma 4) e misure (articolo 12, comma 1, e 13 lettera a).

L'allegato al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, sottoscritto il 7 maggio 1999, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con deliberazione del 22 Aprile 1999, individua tra l'altro come prestazioni indispensabili "... le attività dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità" (Allegato articolo 2 comma 1, lettera a). Lo stesso Allegato, inoltre, definisce al successivo articolo 3 le norme « da rispettare » per il legittimo esercizio del diritto di sciopero.

Ciò premesso, si fa presente che, con separati atti, le organizzazioni sindacali Gilda, Cobas-Comitati di base, Unicobas e Cital Scuola hanno proceduto alla proclamazione di uno sciopero dalle attività di scrutinio nelle scuole di ogni ordine e grado per i giorni dal 12 al 16 giugno 2000, precisando, successivamente, che sono escluse dallo sciopero indicato "le attività valutative propedeutiche allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli d'istruzione". Anche il sindacato Snals ha indetto azione sindacale, per i soli giorni 12 e 13 giugno 2000, escludendo sempre le menzionate attività propedeutiche.

Questa Amministrazione ha regolarmente attivato la procedura prevista dalla

Legge 12 giugno 1999, n. 146, così come modificata dalla legge n. 83 del 2000, inviando, per le valutazioni di competenza, le suddette proclamazioni anche alla Commissione di Garanzia che, ai sensi dell'articolo 13, lettera d), della citata Legge n. 146 del 1999, come modificata dalla Legge n. 83 del 2000, ha provveduto a segnalare immediatamente alle organizzazioni interessate il mancato rispetto della durata massima delle astensioni attuabile nel settore della scuola sulla base della normativa vigente in considerazione del fatto che:

le astensioni dagli scrutini finali non propedeutici agli esami conclusivi dei cicli d'istruzione, previsti dal CCNL, relativo al quadriennio 1998-2001, sono da ritenersi «...astensioni che, per il periodo in cui avvengono e per gli effetti che producono vanno considerate veri e propri scioperi di un'intera giornata con totale astensione dell'attività lavorativa»;

agli scioperi programmati dalle organizzazioni sindacali Gilda, Cobas, Unicobas, e Cisl Scuola «...vanno applicati l'articolo 3, comma 3, lettera c) secondo cui ciascuna azione di sciopero non può superare i due giorni consecutivi e tra un'azione di sciopero e quella successiva deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni»;

che gli scioperi proclamati in occasione degli scrutini non possono in nessun caso provocare un differimento del calendario programmato superiore ai cinque giorni.

Il pronunciamento della Commissione di Garanzia ha sgomberato il terreno dall'equivoco che aveva indotto alcune organizzazioni sindacali a ritenere legittimo lo sciopero proclamato anche per cinque giorni consecutivi. Una interpretazione diversa da quella affermata dall'organo di garanzia avrebbe prodotto l'effetto di limitare a due giorni consecutivi lo sciopero durante lo svolgimento della normale attività scolastica e avrebbe invece esteso tale possibilità fino a cinque giorni consecutivi nel momento più delicato ed impegnativo dell'anno scolastico.

Infatti durante il periodo interessato allo sciopero sono in corso, oltre le valutazioni finali degli allievi, anche attività propedeutiche al regolare avvio degli esami di stato che, a norma di legge, non possono subire alcun differimento né essere interessati ad azioni di sciopero.

Da parte sua, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto presente che, con telefax del 9 giugno 2000, ha rivolto alle predette organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della più volte succitata Legge n. 146 del 1999, formale invito a desistere immediatamente dalle azioni di sciopero come sopra riportate, eccedendo le medesime le due giornate consentite dalla normativa vigente in materia, consentendo così la regolare prosecuzione e conclusione di tutti gli scrutini e, conseguentemente, il regolare inizio e conclusione degli esami conclusivi dei cicli d'istruzione, nonché degli esami di idoneità nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Con lo stesso telefax le medesime organizzazioni sono state convocate, nell'ipotesi di mancata comunicazione di adesione all'invito come sopra rivolto, per le ore 18 dello stesso giorno 9 giugno 2000.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fatto altresì presente che, « stante l'assenza di apposita comunicazione di adesione, è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito positivo, nel senso che le organizzazioni sindacali interessate hanno confermato le azioni di sciopero per i soli giorni 12 e 13 giugno, revocando lo sciopero fissato per le rimanenti giornate del 14, 15 e 16 giugno 2000 ».

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha anche precisato che negli ambiti della disciplina vigente in materia ritiene del tutto legittimo l'operato della Commissione di Garanzia atteso che:

tutte le proclamazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali Gilda, Cobas-Comitati di base della Scuola, Unicobas e Cisl Scuola sono prive di qualsiasi indicazione attinente alla durata dello sciopero, nel senso, cioè, che lo stesso è da considerarsi sciopero breve. Ciò malgrado l'espressa

ed inequivocabile statuizione contrattuale, la quale non solo impone la puntualità di tale statuizione ma obbliga i soggetti proclamanti ad ulteriori precisazioni;

la considerazione assunta dalla commissione di garanzia (astensioni che... vanno considerate veri e propri scioperi di una intera giornata...) ha il solo fine di ribadire ciò che risulta chiaro ed inequivocabile dalla semplice lettura delle proclamazioni e cioè che gli scioperi così come programmati sono da qualificarsi quali "scioperi di una intera giornata" in mancanza di una "diversa puntuale" indicazione imposta ai soggetti proclamanti;

la durata massima di ogni azione sindacale e l'intervallo minimo tra uno sciopero e quello successivo, fissati dalla disciplina pattizia riguarda sia gli scioperi brevi che quelli di una intera giornata;

con la novella alla legge 12.6.1999, n. 146, introdotta dalla Legge 11.4.2000, n. 83, il legislatore ha inteso demandare alla commissione di garanzia l'ulteriore compito di intervenire anteriormente alla data programmata per l'astensione collettiva e prima del procedimento di valutazione di cui all'articolo 4, comma 4-quater nel testo novellato al fine di « indicare immediatamente » ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni attinenti, tra l'altro, alla durata massima e agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, nonché al fine di invitare i predetti soggetti a riformulare la proclamazione in conformità alla legge ed agli accordi o codici di autoregolamentazione (articolo 3, lett. D).

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Scuola d'Italia Guglielmo Marconi legalmente riconosciuta con sede a New York, con il suo *curriculum* bilingue e biculturale, unico in Nord-America, è di-

ventata quasi una istituzione, e non solo tra gli italo-americani e gli italiani residenti nella Grande Mela;

la Scuola d'Italia è legalmente riconosciuta dal Ministero della pubblica istruzione e dal consiglio dell'università dello Stato di New York ed è stata accettata quale membro della New York State Association of Independent Schools, la più prestigiosa associazione educativa dello Stato;

la Scuola d'Italia ha attualmente non solo un bilancio positivo, ma delle ottime prospettive per crescere ulteriormente, solo che l'attuale immobile non può ospitare un numero maggiore di alunni;

nell'ottobre del 1990 un gruppo di banche italiane, garantite da alcune società italiane, ha elargito i crediti originali alla Scuola d'Italia per l'acquisto dell'immobile sito al No. 12 E. 96.ma Strada;

la scuola però, per un complesso di ragioni, non fu mai in grado di pagare gli interessi sul suo debito, tanto meno rimborsare qualsiasi parte del fido;

nel corso degli anni, tuttavia, grazie ai contributi del Ministero degli esteri, all'intervento delle Società italiane e alla rinuncia del credito da parte di qualche Banca, il debito è stato notevolmente ridotto;

adesso le strutture tecniche della scuola ed in modo particolare le sue aule sono insufficienti e l'esiguità degli spazi oltre a limitare le iscrizioni di numerosi alunni, italiani ed americani, negano le notevoli potenzialità di sviluppo dell'istituzione del corpo docente dotato d'ineccepibile professionalità e volontà di fare;

per ovviare a tal inconvenienti sarebbe necessario acquistare una sede più ampia e consona alle nuove esigenze, vendendo l'attuale ed incrementando il ricavato con le donazioni di diversi benefattori già disponibili;

la citata operazione sarebbe possibile soltanto facendo rinunciare al credito che

le 12 banche e 5 società italiane vantano —:

quali urgenti interventi intendano attuare al fine di aiutare concretamente la Scuola d'Italia « Guglielmo Marconi » di New York, ed anche per espandere la cultura italiana in terra straniera.

(4-31533)

RISPOSTA. — Come riferisce l'interrogante, la Scuola d'Italia Guglielmo Marconi, grazie agli standard educativi di rilevante qualità e alla valenza del cunicolo bilingue e biculturale, unico in Nord America, risulta essere una delle più rinomate scuole private che operano nel territorio.

Allo stato attuale risulta che l'istituzione scolastica dispone di una sede adeguata alle sue esigenze, mentre le sue potenzialità, opportunamente valorizzate, potrebbero avere un ruolo significativo per la diffusione della lingua e cultura italiana negli Stati Uniti. In considerazione di ciò il Ministero degli Esteri stanZIA annualmente contributi — per l'anno finanziario 2000 la cifra destinata alla scuola in parola è di 300 milioni di lire — per il reclutamento di docenti qualificati, per borse di studio e per il potenziamento delle attrezzature informatiche.

Merita a questo riguardo di essere sottolineato che la Scuola può contare sulla frequenza di una maggioranza di alunni americani rispetto alla tradizionale presenza di alunni italiani o italo-americani.

Resta tuttavia da risolvere il problema della perdurante situazione debitoria della Scuola nei confronti di alcune banche e società, che condiziona fortemente i suoi piani di sviluppo.

Si è pertanto presa l'iniziativa di sondare la disponibilità dei creditori di rimettere, ovviamente in piena autonomia di decisione, tutto o parte del debito, come già parzialmente avvenuto in passato, tenuto conto dell'utile ritorno di immagine per le predette società e della convenienza degli investimenti nel settore della cultura, per giunta colà incentivati anche da agevolazioni fiscali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

quotidianamente pervengono all'interrogante o vengono pubblicate sulla stampa notizie di diffuse irregolarità compiute nell'espletamento dei concorsi ordinari della scuola;

dall'esame delle varie irregolarità denunziate appare chiaro che i concorsi sono serviti solo per fornire un business mai controllato da alcuno con i corsi di preparazione gestiti dai sindacati maggiori e per mortificare le aspettative di migliaia di candidati —:

quale sia stata la procedura di reclutamento per i commissari d'esame;

se siano stati rispettati gli elenchi dei probabili commissari fornite alle sovrintendenze dai consigli scolastici provinciali;

se le graduatorie dei commissari siano state predisposte secondo il dettato dell'ordinanza ministeriale;

se sia stata controllata la competenza dei commissari;

se siano stati controllati i possibili collegamenti tra i commissari d'esame ed i sindacati che hanno organizzato a pagamento costosi corsi di preparazione per i candidati;

quali tempi siano stati concessi ai commissari per una credibile correzione di migliaia di elaborati;

quale garanzia e trasparenza siano state concesse ai candidati per l'accesso ai loro elaborati. (4-31723)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si precisa che la procedura di reclutamento dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente è disciplinato dall'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 297 del 1994 (testo unico delle leggi sull'istruzione) il quale prevede che dal Consiglio Universitario Nazionale, dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e

dai Consigli Scolastici Provinciali siano compilati appositi elenchi rispettivamente per i professori universitari, per il personale ispettivo e dirigente della scuola e per il personale docente, che abbia i requisiti culturali e professionali indicati da apposito decreto (decreto ministeriale 13.3.1990).

Tali elenchi, che dovrebbero garantire le professionalità degli aspiranti nelle commissioni giudicatrici, sono utilizzati mediante sorteggio dei nominativi in essi contenuti ai fini delle nomine. Soltanto nel caso in cui detti elenchi siano esauriti l'ufficio che gestisce il concorso può nominare direttamente i commissari d'esame sulla base delle proprie valutazioni.

Si precisa inoltre che esiste una specifica disposizione di cui all'articolo 22 del D.Lvo 31.3.1998 che non consente, per incompatibilità, ai rappresentanti sindacali di essere nominati nelle commissioni.

Quanto, poi, ai tempi di svolgimento delle procedure concorsuali, essi sono perentoriamente stabiliti dall'articolo 404 del T.U. 297 del 1994.

Si fa presente, infine, che sono state impartite istruzioni agli Uffici scolastici periferici, recentemente richiamate alla personale attenzione dei Provveditori agli studi e dei Sovrintendenti scolastici regionali, per consentire agli interessati l'accesso più tempestivo e agevole possibile agli atti della procedura concorsuale, a conclusione di ciascuna fase dei lavori della procedura stessa, in applicazione della legge n. 241 del 1990.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI e CONTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con decreto del Provveditore agli Studi di Ancona, datato 19 novembre 1999, la signora Zenobi Paola è stata esclusa dalla partecipazione alla sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale;

in data 27 novembre 1999, l'interessata ha prodotto ricorso avverso il citato decreto,

con nota del 2 dicembre 1999 la signora Zenobi è stata ammessa con riserva alla sessione riservata di esami Scuola Materna;

in data 7 marzo 2000 il ministero della pubblica istruzione ha respinto il ricorso prodotto dalla Zenobi;

crea grossa perplessità la revoca dell'approvazione di nomina della signora Zenobi per l'anno scolastico 1997/1998, avvenuta, con nota del Provveditorato agli Studi di Ancona, solo in data 13 giugno 2000;

in data 25 luglio 2000 l'interessata ha prodotto ulteriore ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, già trasmesso da quest'ultimo al ministero della pubblica istruzione per il seguito di competenza;

la dichiarazione del versamento dei contributi, contestata alla Zenobi è stata regolarizzata ed inoltrata nei termini, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, dell'O.M. n. 153/99;

per lo stato di servizio, la normativa vigente non fa alcun riferimento tendente a dichiarare insufficiente l'orario di 20 ore settimanali —:

quali urgenti provvedimenti intenda attuare dopo un'attenta valutazione del ricorso, al fine di ridare equità di trattamento alla signora Zenobi. (4-31942)

RISPOSTA. — Com'è già noto all'interrogante, questo Ministero si è già espresso in merito alla esclusione della sig.ra Zenobi Paola dalla partecipazione alla sessione riservata di esami indetta con decreto ministeriale n. 153 del 15.6.1999.

Con decreto del 7.3.2000 è stato infatti respinto il ricorso gerarchico presentato dalla interessata.

Com'è altresì noto all'interrogante, avverso detta esclusione è stato ora presentato dalla sig.ra Zenobi ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica sul quale dovrà esprimere il suo parere il Consiglio di Stato.

Ogni ulteriore determinazione al riguardo è pertanto subordinata al parere che esprimerà detto consesso.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI e MALGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

gli studenti di Azione Universitaria hanno predisposto gli appunti programmatici sul diritto allo studio universitario;

nel paragrafo relativo alla « Mobilità » è scritto: « Programmi di mobilità internazionale come Erasmus/Socrates sono finanziati con quote minime ed i criteri d'attribuzione degli aiuti economici non tengono peraltro conto del costo della vita delle città universitarie in cui uno studente si trasferisce per studiare. È diverso, infatti, recarsi a studiare a Praga con lire 300.000 mensili oppure con la stessa cifra a Londra o Parigi;

sulla scorta di quanto sopra citato, gli studenti di Azione Universitaria hanno proposto la differenza anche per le borse di studio al fine di agevolare, in particolare, gli studenti meridionali che frequentano Atenei in città italiane con elevato costo della vita;

nell'ultima adunanza del Cnsu, svoltasi il 22 e 23 novembre 2000 presso il Murst, lo stesso Consiglio ha approvato una mozione, presentata dal gruppo di Azione Universitaria, con la quale vengono formalmente condannate le forme di razzismo ideologico verificatesi presso l'Ateneo di Firenze e qualsiasi altra forma di razzismo e xenofobia;

nei giorni scorsi si è svolto, a Napoli, il 3° congresso nazionale della confederazione degli studenti durante il quale lo studente consigliere Francesco Borrelli ha dichiarato: « All'interno del Consiglio nazionale degli studenti universitari, gli espo-

nenti di alleanza universitaria hanno proposto di destinare agli studenti meridionali borse di studio meno cospicue rispetto al nord, giustificando la proposta con un costo della vita più basso ed un più alto tasso di evasione fiscale » (vedi *Il Mattino* del 26 novembre 2000);

il Ministro per l'agricoltura, onorevole Alfonso Pecoraro Scanio, intervenuto al Congresso nazionale, ha aggiunto: « Finché queste resteranno solo proposte le si discute come tali, ma se fosse necessario occorre ipotizzare addirittura l'arresto » (vedi *Il Mattino* del 26 novembre 2000);

le parole rivolte dal Ministro per l'agricoltura rischiano veramente di fomentare l'odio razzista e xenofobo ed evidenziano certamente la scarsa responsabilità con la quale svolge il ruolo di componente del governo nazionale:

gli interroganti sono costretti a registrare come viene usata la menzogna e la calunnia da parte degli avversari politici per fomentare l'odio soprattutto tra i giovani —:

quali valutazioni dia delle dichiarazioni del ministro Pecoraro Scanio e se intenda invitare i responsabili di tutti gli atenei italiani ad evitare qualsiasi forma di razzismo ideologico al fine di garantire la libera crescita culturale dei giovani.

(4-32826)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, nel quale sono state evidenziate una serie di problematiche ed è stata sollevata la questione relativa ai criteri di attribuzione degli aiuti economici per l'attuazione del diritto allo studio, si rappresenta quanto segue.*

Le borse di studio e gli altri interventi previsti in favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, sono concessi ai richiedenti che risultino idonei nelle graduatorie predisposte dagli Enti o Aziende per il diritto allo studio, definite in applicazione dei criteri di cui al D.P.C.M del 30 aprile 1997 recante disposizioni in materia di « Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ».

Finalità primaria del precitato decreto è quella di assicurare uniforme trattamento agli studenti che versino in condizioni economiche disagiate, attraverso la concessione di borse di studio in danaro e/o la fruizione gratuita dei servizi di vitto ed alloggio.

Appare evidente pertanto come non sia ipotizzabile la differenziazione degli importi delle borse predette, altrimenti contravvenendosi alle finalità che lo stesso provvedimento intende perseguire.

Il Governo, peraltro, in ragione del fatto che tali importi si rivelano spesso insufficienti a garantire allo studente il mantenimento agli studi e che in alcune regioni i fondi stanziati non permettono la concessione dei benefici a tutti gli aventi diritto, ha progressivamente aumentato l'importo del Fondo statale che, annualmente, ad integrazione delle risorse destinate dagli enti regionali, viene ripartito tra regioni e province autonome, dall'iniziale somma di Lire 80.000.000.000 per il 1997, all'attuale di Lire 250.000.000.000 per il 2001.

Ciò ha determinato un aumento progressivo del numero dei beneficiari ed ha consentito di prevedere, nel testo del nuovo D.P.C.M., attualmente all'esame del Consiglio Universitario Nazionale per l'acquisizione del prescritto parere (trasmesso, per opportuna conoscenza, anche alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane ed al Consiglio nazionale degli Studenti universitari un incremento per il triennio 2001-2003, dell'importo delle borse di studio sia per coloro che studiano in Italia, sia per gli studenti che partecipano a programmi che prevedano la mobilità internazionale.

Relativamente alle dichiarazioni del Ministro Pecoraro Scanio, cui fanno esplicito riferimento gli interroganti, questo Dicastero ritiene di non poter esprimere valutazioni.

Resta in ogni caso fermo l'impegno del M.U.R.S.T., nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e coerentemente ai principi di solidarietà sociale cui si ispira il vigente ordinamento, ad adoperarsi affinché siano garantiti i diritti e le libertà fondamentali dei giovani ed assicurare loro ri-

sorse sufficienti a consentire la frequenza dei corsi di studio in assenza di discriminazioni di qualsivoglia natura.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

OLIVO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 10 giugno 1999, la direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, ufficio VI, del Ministero della giustizia comunicava ufficialmente l'avvio dell'istruttoria per l'istituzione di una sezione del tribunale di Crotone nel territorio del comune di Petilia Policastro;

già in data 18 giugno 1999, l'amministrazione comunale di Petilia Policastro esprimeva parere favorevole all'utilizzazione dell'immobile della soppressa sezione distaccata di pretura sita in Petilia Policastro a servizio del tribunale di Crotone;

successivamente, alle varie richieste di riscontro dell'amministrazione comunale di Petilia Policastro, il ministero rispondeva che la direzione generale aveva da tempo investito della decisione in merito l'ufficio di Gabinetto del ministro;

nel frattempo, numerosi atti, sia parlamentari che di vari enti locali, ed incontri, anche con Sottosegretari di Stato e con rappresentanti del Gabinetto del ministro, non riuscivano a conseguire nessun concreto effetto;

da ultimo, il comune di Petilia Policastro è tornato ad esprimere la propria disponibilità a concedere l'utilizzo dell'immobile della ex sezione della pretura, lamentando nel contempo il disappunto della popolazione dell'intero comprensorio, la quale, oltre a dover convivere con un elevato grado di criminalità, ben testimoniato dall'enorme contenzioso sia civile che penale riscontrato nella zona e facilmente rilevabile dai dati Istat, è costretta ad

estenuanti sacrifici per raggiungere, attraverso strade sconnesse, il tribunale di Crotona, la cui sede, il palazzo di giustizia, è stata peraltro di recente sottoposta a sequestro, con ulteriori disagi nel funzionamento della macchina giudiziaria —:

se non ritenga di intervenire immediatamente, attraverso l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Crotona, per sanare una situazione di oggettiva difficoltà della giustizia in un territorio che ha bisogno di un costante segnale della presenza dello Stato, anche perché privo di importanti presidi e strutture pubbliche come pretura, vigili del fuoco, uffici Inps, eccetera. (4-31929)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, va in primo luogo premesso che non si procederà ad alcuna revisione del numero e della collocazione delle sezioni distaccate di tribunale previste dal decreto legislativo n. 51 del 1998, né saranno modificate le relative circoscrizioni giudiziarie, rinviandosi ogni eventuale intervento correttivo all'esito della prima fase di sperimentazione della riforma, così come previsto dallo stesso decreto legislativo e dalla Legge n. 254 del 1997.

In merito poi all'utilizzazione dell'immobile della soppressa sezione distaccata di Pretura sita in Petilia Policastro a servizio del Tribunale di Crotona, si comunica che il precedente Ministro della Giustizia ha ritenuto di non poter aderire alla richiesta, tenuto conto della necessità sia di attendere l'esito della prima fase di sperimentazione della riforma del giudice unico di primo grado, che delle novità connesse all'entrata in vigore della disposizioni relative alla devoluzione della competenza penale al giudice di pace.

Pur permanendo tutte le ragioni che non hanno consentito in precedenza di aderire alla richiesta della comunità locale, si assicura comunque che la questione sollevata dall'interrogante permane all'attenzione di questo Ministero.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

ORTOLANO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'Ufficio Controllo Merci della Divisione Cargo FS svolge attività di primaria importanza all'interno delle Ferrovie dello Stato (bilancio, controllo di gestione, contabilità con clienti FS e reti estere) per tutto il settore merci, relativamente al traffico sia interno che internazionale;

la sede del citato Ufficio, di proprietà FS, è situata da almeno 42 anni (sin dalla costruzione del palazzo che la ospita) in corso Peschiera, n. 83 Torino, cioè in una zona semicentrale ma di elevato pregio commerciale, in via di ulteriore rivalutazione e sviluppo a causa dei lavori del passante ferroviario di Torino;

circolano, da qualche tempo, notizie sempre più fondate in merito alla volontà della dirigenza FS di considerare favorevolmente l'ipotesi di un trasloco del Controllo Merci dall'attuale sede in altra di proprietà privata, sita in località periferica e decentrata di Torino; ciò in seguito ad una presunta richiesta di canone d'affitto, da parte di « Metropolis S.p.A. » (società del Gruppo FS che, nell'attuale organizzazione, gestisce il patrimonio immobiliare FS), ritenuta eccessiva;

si interroga il Ministro competente per chiedere:

se sono vere le notizie in base alle quali l'Ufficio Controllo Merci sarebbe trasferito in altra sede;

perché in un momento di crisi e ristrutturazione delle FS, devono essere trasferite cospicue risorse economiche ad un privato anziché ad una società dello stesso Gruppo FS (Metropolis SpA), con la quale sarebbe comunque possibile trovare un accordo ragionevole;

quali sarebbero i costi complessivi dell'eventuale trasloco e dell'economicità dell'operazione nel suo complesso considerando che il vantaggio iniziale (minori costi d'affitto corrisposti al privato) po-

trebbe essere vanificato da successivi rinnovi contrattuali e dall'aumento delle pretese da parte della proprietà, che renderebbero di fatto diseconomico e quindi ingiustificato il trasferimento dell'Ufficio;

se non si ritiene in ogni caso inopportuno ed incomprensibile lo spostamento dell'Ufficio, nel quale operano altre realtà lavorative come la Società T.S.F. e l'Ufficio Merci (oltre 160 persone), che oltre a causare notevoli disagi ai lavoratori provocherebbe non pochi problemi di tipo organizzativo e logistico;

se non è opportuno intervenire presso la Dirigenza FS affinché la stessa avvii un costruttivo confronto con la Società Metropolis al fine di ridiscutere il canone d'affitto pagato dal Controllo Merci e dagli altri Uffici presenti nella struttura —:

quali siano i criteri e le regole di gestione del patrimonio immobiliare FS da parte di Metropolis con riferimento agli edifici ospitanti uffici e sedi di impianti FS;

quali siano le reali ragioni dell'operazione;

infine, si chiede se non siano da considerare attentamente e quali siano le ragioni dell'operazione, in riferimento ad eventuali interessi ed « appetiti » sull'immobile da parte di altri Gruppi (privati è non) presenti nella zona, visto il suo rilevante valore commerciale. (4-29086)

RISPOSTA. — *Con riferimento a quanto evidenziato nell'interrogazione cui si risponde, si riferiscono le precisazioni all'uopo fornite dalla società F.S. S.p.A., circa i motivi che hanno indotto la stessa Società a considerare l'eventuale spostamento dell'Ufficio di Controllo Merci della Divisione Cargo in Corso Peschiera, 83 - Torino. Già da tempo era stata prevista una ristrutturazione globale dell'intero immobile, in cui è situato l'Ufficio in questione, sia per adeguarlo a logiche di razionalità funzionale sia per renderlo a norma della Legge n. 626*

del 1994 essendosi reso evidente lo stato di degrado generale.

A titolo di esempio, una parte dell'edificio, che ha subito cedimenti strutturali, deve essere sgombrata.

Pertanto, già da alcuni mesi sono state attivate le strutture ferroviarie competenti incaricate ad intervenire sull'edificio.

Per i lavori di smantellamento totale (abbattimento di pareti in muratura, sradicamento di pavimentazione, rifacimento totale di impianti idraulici, telefonici, elettrici, ascensori, etc.) si prevedono, per circa 15 mesi, pesanti disagi con conseguenti logiche disfunzioni e ritardi nelle attività lavorative.

Da ultimo, si è aggiunto anche il problema del ridimensionamento del cortile adibito a parcheggio, in cui si stanno eseguendo alcuni lavori per approntare una uscita d'emergenza per il sottostante passante ferroviario.

In questo contesto di rischio e di de-pauperamento degli spazi e di compromessa funzionalità dell'attività, si è voluto esperire una indagine preliminare, senza quindi alcun impegno e vincolo, per accertare la disponibilità di locali in Torino, al fine di trovare una soluzione alternativa al problema.

Si fa presente, altresì, che la Dirigenza dell'Ufficio Controllo Merci, in apposita riunione del 9 marzo 2000, ha messo al corrente i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali d'Impianto circa l'indagine di mercato svolta, chiarendo che si trattava, comunque, di una prima valutazione senza alcun impegno assunto e che, nell'ipotesi di un eventuale trasferimento le Organizzazioni suddette sarebbero state coinvolte secondo le regole.

Per quanto concerne il canone di affitto, le cifre prese in considerazione si riferiscono a valori di mercato relativi ad uffici nuovi o ristrutturati siti in zone semicentrali nella città di Torino.

Si sottolinea, altresì, che i criteri e le regole di gestione del patrimonio immobiliare delle Ferrovie dello Stato sono regolati da n. 3 contratti di mandato — Gestione,

Alienazione beni immobili non strumentali e Valorizzazione — stipulati tra Metropoli e Ferrovie dello Stato.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

REBUFFA E SANZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 4 maggio 2000 un bambino, alla periferia di Roma, è volato dalla finestra della sua abitazione;

il tragico episodio sembra essere collegato alla visione di un cartone animato giapponese, intitolato *Pokemon* in onda tutti i giorni su Italia uno alle ore 16,30;

già in altre parti del mondo si sono verificati casi in cui l'ossessione *Pokemon* ha dato vita ad analoghi episodi di emulazione da parte dei minori;

come affermato da molti esperti detto cartone animato avendo una particolare velocità delle sequenze, legata alle tecniche con cui è realizzato, può arrecare disturbi psico-fisici come è già stato riscontrato negli Stati Uniti ed in Giappone —:

se non ritenga opportuno valutare la possibilità di far sì che venga vietata la messa in onda del cartone animato in oggetto;

quali iniziative intenda assumere al fine di evitare che episodi di tal genere si possano verificare in futuro. (4-29721)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno rammentare che l'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, prevede il divieto di trasmettere programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori o che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche e stabilisce i criteri da seguire nella trasmissione televisiva di films vietati ai minori.*

In particolare il comma 13 del citato articolo 15 proibisce la trasmissione integrale o parziale di film vietati ai minori di anni 14 prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.

La Legge 31 luglio 1997, n. 249 — istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — demanda a tale organismo il compito di verificare il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nel settore radiotelevisivo anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione, nonché di applicare le sanzioni previste dall'articolo 31 della predetta Legge n. 223 del 1990.

Occorre, in proposito, sottolineare che in ordine alla teleradiodiffusione dei programmi non sussiste alcun sistema di controllo preventivo, per cui gli uffici preposti possono operare solo a trasmissione avvenuta, ovvero nella fase repressiva dell'irrogazione della sanzione.

Ciò premesso in linea generale, non si è mancato di interessare la società RTI — che ha trasmesso il programma di cartoni animati di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame — la quale ha ritenuto non collegabile l'episodio del bambino precipitato dalla sua abitazione con la diffusione del cartone "Pokemon", anche in considerazione del fatto che innumerevoli personaggi dei cartoni animati e/o delle fiabe di tutti i tempi possiedono doti soprannaturali ed, in particolare, quella a volare.

D'altra parte non può sottacersi che è compito dei genitori o, comunque, degli adulti far comprendere al bambino che le storie di fantasia, e non solo i cartoni, debbono essere interpretate e classificate come finzioni che nulla hanno in comune con la realtà.

Per completezza di informazione la medesima soc. RTI ha comunicato di aver richiesto uno specifico studio sulla possibile pericolosità delle serie di cartoni animati "Pokemon" alla scuola di specializzazione in analisi e gestione delle comunicazioni presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (prof. Giorgio Simonelli) dal quale è emerso che la storia, di per sé elementare, presenta forme di iperbole (assenza della forza di gravità, aumento della velocità delle azioni) tipiche del genere animazione, del tutto in linea con le produzioni

disneyane, pur presentando schematicità e semplificazioni proprie della tradizione giapponese.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

RUZZANTE, FOLENA, GIULIETTI, PERUZZA, BASSO e FURIO COLOMBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione — Per sapere — premesso che:*

presso l'istituto Gritti di Mestre durante l'esame di maturità uno studente ha dichiarato che il suo insegnante il professor Franco Damiani nel corso dell'anno scolastico nelle lezioni in classe ha negato l'Olocausto e l'esistenza dei campi di concentramento;

lo stesso professor Damiani in una lettera pubblicata sul settimanale Espresso ha dichiarato di « essere convinto delle verità delle tesi negazioniste ...ho fatto conoscere ai miei allievi i libri di Richard Harwood e di Jurgen Graf che circolano semiclandestinemente » e infine che « Hitler ha dimostrato di essere il servitore più ispirato, più energico e più capace che ogni nazione moderna possa vantare » —:

se il Ministro della pubblica istruzione sia a conoscenza di queste aberranti affermazioni di un insegnante della scuola pubblica;

se ritenga lecito che agli studenti di una scuola pubblica si sottopongano testi di studio dichiaratamente negazionisti e semiclandestini;

se non ravvisi nella lettera del professor Damiani un palese contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, con le direttive internazionali, e con la legge Mancino sull'istigazione all'odio razziale;

se non ritenga necessario prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di un docente apertamente filonazista che afferma senza mezzi termini di voler insegnare tesi negazioniste ai suoi allievi.

(4-31136)

RISPOSTA. — *A seguito di articoli apparsi sul Gazzettino di Venezia, con i quali si denuncia il caso di uno studente che durante lo svolgimento delle prove orali degli esami 1999-2000 presso l'Istituto Tecnico « Grippi » di Mestre ha dichiarato che il proprio insegnante, durante l'anno scolastico, aveva negato che i campi di sterminio nazisti fossero esistiti, il competente Provveditore agli Studi di Venezia ha subito disposto visita ispettiva per accertare la reale portata di quanto pubblicato.*

L'ispettore incaricato ha rilevato che nel corso dell'esame orale nessun allievo ha dichiarato che nelle sue lezioni il prof. Damiani, docente di italiano e storia, durante l'anno scolastico aveva negato l'esistenza di campi di sterminio.

In una sola prova scritta sul tema di tipologia C (Olocausto degli Ebrei) viene affermato che il professor Damiani « diceva che i campi di sterminio non esistono ».

L'ispettore incaricato ha anche precisato che « né dagli altri temi di argomento diverso né dai colloqui è emerso nulla che avvalorasse la tesi secondo la quale il professore di classe avrebbe negato l'olocausto degli ebrei » rilevando anche che « il medesimo ha affrontato in classe l'argomento "Revisionismo Olocausto" trattandolo in modo piuttosto ampio mediante lettura di passi scelti da testi diversi ».

Nella stessa relazione è stato precisato che « il docente nel suo insegnamento mantiene un comportamento per cui non si può affermare che egli svolge un'opera di indottrinamento »: e ancora « non si può dire neppure che il professore non rispetti la coscienza morale e civile degli allievi perché in sostanza egli fornisce, magari con insistenza, informazioni opposte a quelle correnti, lasciando però liberi i ragazzi nelle loro scelte ».

Il competente Provveditore agli Studi ha precisato anche che nei confronti del Prof. Damiani era stata svolta precedentemente una indagine ispettiva in ordine ad alcune carenze didattiche e disciplinari che, comunque, non risultano connesse con la indagine ispettiva di cui sopra e che hanno comportato nei confronti di detto docente l'avvio di un procedimento disciplinare.

Contestazioni di addebiti sono state rivolte al Prof. Damiani in data 20.7.2000; il procedimento disciplinare è attualmente in corso.

Quanto alle dichiarazioni rese dal professor Damiani al giornale l'Espresso, al di fuori del contesto scolastico, non compete a questo Ministero valutare se nel caso in specie ricorrano i presupposti per l'attivazione di un procedimento penale.

Si comunica, inoltre, che già agli inizi del corrente anno scolastico anche a seguito di dette dichiarazioni si è determinato nella scuola uno stato di tensione tale che ha indotto il Provveditore agli Studi di Venezia ad esprimere l'esigenza che venisse disposta una ulteriore indagine ispettiva.

In data 26.10.2000 è stato, pertanto, dato incarico ad un ispettore di questo Ministero di recarsi presso l'istituto in parola.

Gli esiti degli accertamenti effettuati non sono ancora noti.

Da parte di questo Ministero si conferma l'impegno già posto in essere affinché la formazione dei giovani possa realizzarsi in piena obiettività ed imparzialità di informazioni e di giudizio, con sereno senso critico e nel rispetto della libertà e dell'autonomia delle V coscienze ed affinché le vicende storiche vengano conosciute ed approfondite in maniera corretta ed oggettiva al di fuori di visioni di parte o strumentali.

Ciò anche con riferimento ai tragici fatti che hanno caratterizzato la seconda guerra mondiale ed in particolare al triste capitolo delle persecuzioni razziali.

Iniziative di formazione e di aggiornamento destinate (al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado impegnato nel rinnovamento delle impostazioni metodologico-didattiche per l'insegnamento della storia contemporanea sono già state attivate e sono tuttora in atto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

SANTORI. — *Ai Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali. — Per sapere — premesso che:*

il giorno 28 maggio 2000 si disputerà, a Viterbo, la gara d'andata della finale

play-off del campionato di serie C1 girone B Viterbese-Ascoli;

risulterebbe essere intenzione del prefetto di Ascoli di concedere la diretta televisiva per il territorio della stessa provincia —:

se siano a conoscenza delle motivazioni di questa eventuale decisione;

se non ritengano opportuno, affinché siano garantite parità di condizione e reciprocità, che anche il prefetto di Viterbo si muova in modo analogo, adottando il medesimo provvedimento, per il territorio della provincia di Viterbo, in relazione alla gara di ritorno Ascoli-Viterbese che si disputerà il 4 giugno 2000. (4-29931)

RISPOSTA. — *In occasione dell'incontro di andata della semifinale del torneo «Play-Off» del Campionato di calcio di serie "C" Viterbese-Ascoli, svoltosi il 28 maggio 2000, il Prefetto di Viterbo, dopo aver acquisito l'assenso delle società sportive interessate, ha disposto la trasmissione della partita in diretta televisiva nella provincia di Ascoli Piceno.*

Il provvedimento è stato motivato dalle ripercussioni sull'ordine pubblico che avrebbe comportato il previsto afflusso di circa 4.000 sostenitori della squadra dell'Ascoli nel capoluogo viterbese, in considerazione dell'insufficiente capienza del locale stadio "Recchi", che dispone, nel settore destinato alla tifoseria ospite, di soli 1.200 posti.

Analoghe esigenze di ordine e sicurezza pubblica — correlate al pericolo del verificarsi, nel capoluogo marchigiano, di possibili azioni di protesta da parte della tifoseria viterbese nel caso di mancata concessione della diretta televisiva — hanno determinato il Prefetto di Ascoli Piceno a disporre, come concordato con le società sportive, la trasmissione in diretta, per il Comune di Viterbo, della partita di ritorno Ascoli-Viterbese, disputatasi presso lo stadio «Cino e Lillo Del Duca» il successivo 4 giugno 2000.

Il Ministro dell'interno: Enzo Bianco.

SCALIA e CENTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2000, il consigliere regionale dei Verdi del Lazio, attuale presidente della commissione regionale contro la criminalità, Angelo Bonelli, ha subito l'ennesimo vile attentato incendiario, dopo essere stato oggetto, negli ultimi tempi, di numerose telefonate anonime;

ignoti hanno versato liquido infiammabile davanti alla porta della sua abitazione, ad Ostia, e contemporaneamente hanno dato fuoco alla sua autovettura parcheggiata sotto casa;

non è la prima volta che Bonelli subisce atti intimidatori alla sua persona: nel luglio del 1992, allora consigliere dei Verdi in XIII circoscrizione di Roma, venne incendiata la sua automobile; quindi nel giugno del 1993 un altro attentato alla sua auto, proprio nel momento in cui — come presidente della XIII circoscrizione — si stava battendo in prima persona contro l'abusivismo edilizio sul litorale romano, effettuando tra l'altro numerose demolizioni di manufatti abusivi;

attualmente è particolarmente impegnato in prima persona sul fronte della lotta alla criminalità organizzata con riferimento in particolare al fenomeno dell'usura. Nel 1997 predispose un dettagliato rapporto proprio sul crimine dell'usura e sulla sua diffusione nella capitale e nel Lazio —:

se non ritenga a questo punto necessario disporre tutte le misure atte a tutelare l'incolumità del consigliere Angelo Bonelli, ed a sostenere il suo operato in un settore estremamente delicato come quello della lotta alla criminalità. (4-28523)

RISPOSTA. — *In relazione all'attentato incendiario subito dal consigliere della Regione Lazio Angelo Bonelli, cui fa riferimento l'interrogazione, si fa presente che questo Ministero ha immediatamente interessato le Autorità provinciali di pubblica sicurezza per l'adozione di adeguate misure*

di protezione nei confronti del predetto e del suo nucleo familiare.

In data 2 marzo 2000 la Prefettura di Roma ha comunicato che, previa valutazione da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, è stato disposto un servizio di vigilanza generica radiocollegata presso l'abitazione del signor Bonelli e dei suoi familiari, con frequenti passaggi e prolungate soste sul posto, tuttora in atto.

Il Ministro dell'interno: Enzo Bianco.

SCALIA. — *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2000 si è verificato un grave e preoccupante attentato incendiario in via Forma Bassa, località Nazzano, nel comune di Carrara, ai danni di due auto andate pressoché distrutte, rispettivamente Citroen Zx e Fiat Uno, di proprietà del noto esponente ambientalista locale, Fabio Paternò, già Presidente del Circolo dalla Legambiente di Carrara;

Fabio Paternò da quasi un ventennio è sempre stato in prima linea nel denunciare i frequenti attentati all'ambiente perpetrati nel territorio di Massa e Carrara e, negli ultimi anni, ha denunciato soprattutto diversi abusi edilizi nel comune di Carrara nonché il clima di forte illegalità, sia in campo ambientale che lavorativo, presente nelle cave di marmo dello stesso comune;

la zona di Massa e Carrara storicamente è sempre stata caratterizzata da una forte conflittualità ambientale e sociale ma mai, neppure nella drammatica e lacerante vertenza contro il polo chimico negli anni ottanta, si sono verificati atti così gravi contro gli ambientalisti —:

quali iniziative immediate intendano adottare affinché vengano individuati i responsabili di questo odioso e inquietante episodio. (4-29560)

RISPOSTA. — *In relazione all'incendio delle due autovetture di proprietà del signor Fabio Paternò, cui fa riferimento l'interrogazione, si fa presente che i rilievi effettuati sul posto dai Vigili del Fuoco e i primi accertamenti esperiti dagli organi di polizia hanno evidenziato la natura dolosa dell'episodio.*

Nel corso delle indagini, immediatamente avviate dalla Questura di Massa, sono state vagliate tutte le ipotesi investigative e, allo stato, il movente politico appare improbabile, atteso che il signor Paternò, già responsabile della sede locale di « Lega Ambiente » fino all'ottobre 1998, da circa due anni non svolge attività pubblica.

Nell'assicurare che le indagini proseguono a ritmo serrato, si evidenzia che l'interessato, ascoltato dagli investigatori, ha riferito di non aver mai subito minacce o danneggiamenti e che, successivamente al predetto episodio, non si sono verificati ulteriori atti intimidatori.

Al fine di tutelare l'incolumità del signor Paternò e del suo nucleo familiare è stato, comunque, immediatamente attivato un servizio di vigilanza generica radio-collegata, tuttora in atto.

Il Ministro dell'interno: Enzo Bianco.

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

in data 11 marzo 1997, come da risposta ad interrogazione alla Camera data dal sottosegretario ai trasporti, risultava che i rotabili interessati alle misure di decoibentazione da amianto, al 31 ottobre 1996, erano 5.492, dislocati in 328 siti della rete ferroviaria italiana. Era stato istituito un sistema di qualificazione europea ai sensi della direttiva n. 93/38 del 14.6.1993, allo scopo di individuare le imprese più idonee ad eseguire i lavori di decoibentazione. Veniva allora affermato che, in attesa di tale intervento, « il materiale rotabile è oggetto di un piano di sicurezza approvato anche dal ministero dell'ambiente nel gennaio 1995, al fine di evitare

la dispersione nell'atmosfera di fibre di amianto e per impedire che l'usura delle lamiere e le possibili manomissioni possano mettere in vista la coibentazione in amianto e costituire un potenziale fattore di rischio »;

presso alcuni siti ferroviari giace tuttora un elevato numero di vagoni coibentati in attesa del trattamento previsto e la permanenza degli stessi da così tanti anni in esposizione alle precipitazioni stagionali e climatiche, alla naturale usura degli apparati di chiusura, ripropone una serie di interrogativi preoccupanti;

in particolare, nell'ex compartimento di Venezia i materiali rotabili sono stati concentrati presso le stazioni ferroviarie di Padova, di Mestre (Venezia), di Camposampiero (Padova) e, mentre dai primi due siti i materiali sono stati trasferiti in quantità pressoché totale per essere sottoposti alla decoibentazione, tale processo risulta essere molto più lento in riferimento a Camposampiero. Infatti, se l'11 marzo 1997 il Governo affermava essere giacenti a Camposampiero 38 mezzi, è da osservare che ad oltre tre anni di tempo essi risultano essere ben 28, di cui 11 carrozze, 8 bagagliai, 3 postali, 2 automotrici! Mentre i primi tre tipi di mezzi contengono parti di amianto limitate e contenute a contatori e guarnizioni, le 2 automotrici rimaste dopo il trasferimento delle altre 9 sono caratterizzate dalla specifica coibentazione in amianto ed essendo destinate, come pare, ad essere ospitate in futuro, in un Museo ferroviario, per ora non rientrano nei progetti di trasferimento —:

per quali motivi non siano stati inseriti nel calendario per lo smaltimento, le carrozze, i bagagliai e i postali giacenti presso la stazione di Camposampiero e, quindi, se non ritenga di provvedere a ciò con certezza e senza ulteriore indugio;

quale programma intenda approntare per il trasferimento delle 2 automotrici, considerato che, sia esse che gli altri mezzi citati giacciono nelle immediate vicinanze di due scuole dell'obbligo frequentate da

circa un migliaio di alunni e di un grande ospedale dotato di circa 500 posti letto;

come stia funzionando il sistema di controllo e di sicurezza e quali esiti abbiano dato finora le ispezioni e i controlli periodici che devono essere effettuati con ravvicinata frequenza. (4-31141)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla situazione dei rotabili accantonati presso lo scalo di Camposampiero (Padova) sollevata dall'interrogante, si precisa che al mese di settembre ne permangono soltanto 16 tra carrozze, bagagliai e automotrici, in quanto n. 12 veicoli sono stati già inviati alla bonifica per rottamazione.*

Si rileva che, nel rispetto del Piano di controllo dei siti di custodia e dei rotabili accantonati in attesa di bonifica, tutto il materiale rotabile presente a Camposampiero si trova in condizioni di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

Si precisa altresì che, in base ai programmi predisposti, si prevede, entro breve tempo, l'invio alla bonifica di tutti i mezzi ferroviari in sosta nello scalo in questione.

Il Piano di controllo dei siti di custodia e dei rotabili accantonati in attesa di bonifica è applicativo delle prescrizioni del decreto ministeriale 26 ottobre 1995, garantendo quindi le massime condizioni di sicurezza.

Si rileva, inoltre, che un Comitato Scientifico Sanitario costituito da esperti dell'ISPEL, degli istituti di Medicina del Lavoro delle Università di Milano e di Ancona, di Azienda USL e della Direzione Sanità delle FS, ha svolto una verifica delle circa 400 analisi ambientali svolte nelle località di accantonamento di rotabili da bonificare dal 1995 al 1999.

Il citato Comitato ha evidenziato una situazione analoga a quella che si può riscontrare abitualmente in ambienti generali di vita privi di sorgenti che disperdono amianto. Tali risultati confermano, pertanto, l'efficacia dei provvedimenti adottati sui rotabili con problematiche amianto accantonati.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

SODA, CHIUSOLI, BONITO e GRIGNAFFINI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni giorni la stampa (cfr. da ultimo *La Repubblica* — Bologna del 6 novembre 2000) segnala l'esistenza di « un caso Raisi », oggetto anche di discussione nel consiglio comunale di Bologna;

in particolare, la stampa riferisce che sarà oggetto di valutazione « il comportamento dell'assessore e segretario di Alleanza Nazionale Enzo Raisi, responsabile di avere fatto spedire a spese del comune un numero ancora imprecisato di lettere indirizzate a militanti e iscritti di AN, per invitarli a partecipare al Convegno sull'Est europeo, promosso dal Polo »;

sempre secondo le fonti di stampa, Enzo Raisi, assessore alle attività produttive e commissario di AN, avrebbe giustificato l'accaduto « come l'errore di un collaboratore » o, viceversa, come « una polpetta avvelenata confezionata da qualche avversario interno al partito »;

i fatti, a prescindere dalla ipotesi inquietante, prospettata dallo stesso Raisi della « polpetta avvelenata », ovvero di una condotta dolosamente preordinata da appartenenti al suo partito, per rappresentare l'assessore come autore di atti di strumentalizzazione e di abuso del suo ufficio per finalità di parte, rappresentano comunque violazione dei principi di trasparenza, correttezza e imparzialità cui deve informarsi l'attività dei rappresentanti della pubblica amministrazione;

nel fatto inoltre è possibile ravvisare una condotta penalmente rilevante, per la intervenuta disposizione del pubblico danaro per fini diversi da quelli istituzionali —:

se siano state accertate le modalità di svolgimento dei fatti riferiti dalla stampa;

se siano state accertate le relative responsabilità;

se sia stato aperto dall'autorità giudiziaria procedimento penale per gli

eventuali reati ravvisabili nei fatti in oggetto. (4-32377)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, interessata per il tramite della competente articolazione ministeriale, ha comunicato che sul caso segnalato dall'interrogante, esperite minuziose indagini e ricostruita la vicenda, in data 8 gennaio 2001 ha formulato richiesta di archiviazione n. 235/01 R.G.N.R. (mod. 21), in quanto nei confronti dell'Assessore comunale Enzo Raisi non è risultata sussistente né l'ipotesi di peculato né nessuna altra ipotesi di reato, mentre sono rimasti ignoti gli autori del delitto di diffamazione in danno del medesimo Assessore.*

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

TASSONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

sono stati pubblicati gli avvisi del direttore dell'Isef dell'Aquila per il conferimento, per l'anno accademico 1996-1997, degli incarichi di docenza presso le sedi di Cassino, di Foggia e di Cagliari;

dopo otto anni di docenza ed uno di assistenza è stato escluso il professor Matteo D'Orazio per l'insegnamento tecnico-addestrativo di « Teoria e tecnica del massaggio, con nozioni di massoterapia applicata allo sport » presso la sede di Cassino, con provvedimento comunicato dal presidente dell'Isef dell'Aquila con nota n. 26/ sa del 24 gennaio 1997, provvedimento che appare del tutto carente di motivazioni, illogico, anacronistico e tautologico;

il professor D'Orazio, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1° febbraio 1973, ai fini del rinnovo dell'incarico, è diplomato Isef, laureato in pedagogia, ha tre abilitazioni all'insegnamento, è docente di ruolo di educazione fisica negli istituti secondari di secondo grado (vincitore di concorso) dal

1° settembre 1987, ha redatto pubblicazioni scientifiche singole, è giornalista pubblicista con tessera dell'ordine n. 74470, è specializzato in *Taping*, è titolare di un seminario sul *Taping* al terzo anno della « Scuola per terapisti della riabilitazione » presso la Asl di L'Aquila, è stato titolare di cattedra dell'insegnamento in parola ininterrottamente dell'anno accademico 1988-1989 all'anno accademico 1995-1996 presso la sede di Cassino, senza demerito, è stato assistente della cattedra di italiano presso la sede centrale dell'Isef dell'Aquila nell'anno accademico 1987-1988, è stato allenatore a livello atletico della « Nazionale A » di *rugby* per i primi campionati del mondo del 1987, svoltisi in Nuova Zelanda, è stato vincitore di una borsa di studio Fir Coni per la migliore tesi Isef in Italia sul *rugby*, è stato rappresentante ufficiale del Mpi, dopo aver vinto regolare concorso a titoli, per il progetto Arion, svoltosi a Londra; tali titoli, ed altri ancora, sono stati regolarmente dichiarati e documentati nella domanda presentata all'Isef il 29 luglio 1996;

l'Isef è un istituto di grado universitario e negli anni precedenti lo stesso consiglio direttivo ed il consiglio di amministrazione dell'istituto hanno considerato, ai fini dell'attribuzione degli incarichi, soprattutto per quelli tecnico-addestrativi, titolo di merito preferenziale il diploma Isef seguito anche dal diploma di laurea;

il professor Angelo Cacchio, docente incaricato al posto del professor D'Orazio per l'anno accademico 1996-1997, a quanto risulta all'interrogante, non è laureato, non è docente di ruolo, non ha la continuità didattica nell'insegnamento specifico, ma svolge unicamente attività di volontariato;

lo stesso professor Cacchio è stato allievo del professor D'Orazio presso la Scuola dei terapisti della riabilitazione della Asl dell'Aquila;

il presidente dell'Isef dell'Aquila non ha ancora fornito risposte certe ad una

diffida presentata in proposito dall'Ugl in data 5 febbraio 1997, protocollo n. 446 —:

se intenda adoperarsi affinché sia ripristinata la legalità nell'attribuzione degli incarichi di docenza presso l'Isef dell'Aquila. (4-11593)

RISPOSTA. — *Il Ministero ha provveduto a suo tempo a richiedere elementi conoscitivi all'I.S.E.F. de L'Aquila in merito ai criteri applicati per l'affidamento dell'incarico di insegnamento, mediante contratto, di « Tecnica del massaggio con nozioni di massoterapia applicata allo sport » presso la sede distaccata di Cassino.*

A seguito di tale richiesta il predetto Istituto ha provveduto a trasmettere i curricula dei due candidati, prof. D'Orazio e prof. Cacchio, affermando, nella nota di trasmissione a firma del Presidente, che da una lettura dei predetti curricula « si evince in modo inequivocabile che la produzione scientifica del prof. Cacchio è superiore a quella del prof. D'Orazio ».

Pur considerando esaustiva, sulla base dei curricula allegati, la motivazione fornita dal Presidente, il Ministero ha ritenuto opportuno richiedere all'I.S.E.F. ulteriori e meno succinte argomentazioni di risposta.

Poiché, dopo ripetuti solleciti, non è tuttora pervenuto alcun riscontro, stante il notevole periodo di tempo trascorso e le premure da parte dell'Onorevole interrogante si comunica quanto fatto presente dall'I.S.E.F. de L'Aquila sulla vicenda dell'incarico di insegnamento oggetto dell'interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

TATARELLA e ANTONIO PEPE. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'ufficio postale di Ortanova è ospitato in un locale prefabbricato sito in Viale Kennedy;

a fronte di un notevole bacino di utenza solo due sportelli sono aperti al pubblico;

l'impianto di condizionamento dell'aria in dotazione all'ufficio è spento o, in ogni caso, non funzionante;

dei nove operatori in organico ne sono disponibili solo cinque;

gli uffici risultano periodicamente sovraffollati, con file che possono durare per ore;

tale stato di cose dura da oltre cinque anni;

per evitare i disagi di lunghe code e perdite di tempo i cittadini di Ortanova sono costretti a recarsi, per le normali esigenze d'ufficio o domestiche nei paesi vicini di Carapelle, Ortona e Stornara;

il comune ha messo a disposizione gratuitamente i locali per una succursale o « sportello avanzato », ma l'amministrazione provinciale delle Poste non ha ancora provveduto alla sua organizzazione —:

perché solo cinque dei nove operatori previsti siano addetti all'ufficio di Ortanova;

quando l'organico di questo ufficio sarà completo;

quali concreti e urgenti provvedimenti vorrà intraprendere per rimuovere i disagi degli utenti e rendere l'ufficio postale di Ortanova regolarmente fruibile dall'utenza locale;

per quali motivi l'amministrazione provinciale delle Poste non abbia ancora aperto la succursale o « sportello avanzato » nonostante il comune di Ortanova abbia messo a disposizione i locali gratuitamente;

quando l'ufficio postale sarà trasferito in locali idonei alla sua funzione. (4-31573)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene necessario significare che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto,*

rientra nella competenza propria degli organi statutarî della società.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la società Poste la quale ha precisato che l'ufficio postale di Ortanova (FG) osserva un orario giornaliero di apertura al pubblico che va dalle ore 8,15 alle ore 18,00.

Delle otto unità ivi applicate — cui vanno aggiunti il direttore ed il vice direttore — solo una risulta assente a causa di motivi di salute; i restanti operatori assicurano l'apertura al pubblico di 4 sportelli durante il turno antimeridiano e di 2 sportelli nel turno pomeridiano, garantendo un soddisfacente espletamento dei servizi.

Talune criticità, peraltro di breve durata, ha significato la medesima società Poste, si sono verificate solo nel periodo estivo, dovute all'assenza per congedo ordinario, di alcuni dipendenti; d'altra parte la facilità con cui è possibile usufruire, in alternativa, degli uffici di Carapelle, di Ortona e di Stornara — ubicati in prossimità di Ortanova — rende meno oneroso per i clienti fronteggiare momentanee difficoltà.

Il cattivo funzionamento dell'impianto di condizionamento era dovuto a motivi di natura tecnica che sono stati prontamente rimossi per assicurarne la regolare operatività.

Quanto all'apertura di un nuovo ufficio postale in una diversa zona della città la ripetuta società Poste ha comunicato che, effettivamente, nello scorso mese di febbraio la locale amministrazione comunale ha prospettato tale esigenza che è stata favorevolmente considerata dalla società che ha avviato la ricerca di idonei locali in cui allocare l'ufficio.

La nuova sede è stata individuata alla fine del mese di settembre 2000, il che non ha consentito di inserire, nel programma operativo in corso, anche i lavori riguardanti l'ufficio in parola che verranno, pertanto, eseguiti nel 2001.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

TOSOLINI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

ogni autoscuola è considerata comunemente alla stregua di una piccola impresa che occupa, a seconda della collocazione territoriale, almeno tre persone;

sembrerebbe che il personale della motorizzazione civile di Varese, contestando ed opponendosi all'applicazione del decreto-legge 300 del 1999, si rifiuti di fare sedute di esami straordinarie che pure in passato erano quasi « imposte » alle Autoscuole affinché i clienti possessori di foglio rosa prossimo alla scadenza non dovessero sobbarcarsi ulteriori spese per il rinnovo del documento stesso;

sembrerebbe altresì che gli stessi addetti della motorizzazione civile di Varese si rifiutino di recarsi, negli orari di ufficio, in trasferta, per lo svolgimento di esami sia teorici che pratici, nelle sedi decentrate della provincia sebbene giudicate idonee dalla stessa motorizzazione;

il decentramento logistico della sede di esame è stato previsto al fine di decongestionare i carichi di lavoro della motorizzazione di Varese dove affluiscono tutte le autoscuole della provincia;

la situazione sin qui descritta provoca drammatici disagi alle autoscuole in quanto il cittadino cliente è costretto da questo stato di fatto a sopportare ulteriori spese per il rinnovo dei documenti necessari all'ottenimento della patente di guida addossandone la responsabilità all'autoscuola stessa;

nel mese di luglio, le 18 autoscuole che da sempre effettuano esami di guida in Varese, accorpate in gruppi di 4 o 5, hanno ottenuto per il mese in corso 18 esami di gruppo, vale a dire la disponibilità per non più di 4 o 5 posti per ciascuna autoscuola articolati su 2 sedute;

ai disagi per il privato cittadino che si rivolge all'autoscuola per il conseguimento della patente di guida, si sommano i man-

cati guadagni per le autoscuole causati dal sostanziale dimezzamento delle sessioni d'esame;

ogni autoscuola versa anticipatamente alla Banca d'Italia, all'atto della prenotazione degli esami, le spettanze a tal fine previste dalla legge;

i funzionari della motorizzazione civile in quanto esaminatori sono pubblici ufficiali —:

se non ritenga il ministro interrogato di disporre urgentemente un'ispezione nella sede della motorizzazione civile di Varese al fine di accertare l'anomala situazione sin qui evidenziata. (4-31114)

RISPOSTA. — Si osserva che la diminuzione del numero di sedute d'esami, offerte nel periodo a riferimento da parte dell'Ufficio Provinciale di Varese, è derivata dall'adesione della quasi totalità del personale allo stato di agitazione ed alle conseguenti forme di lotta, proclamate a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ratificate dalla locale Assemblea del personale a cui ha partecipato la maggior parte degli uffici Provinciali d'Italia.

Si rileva poi che, le forme di lotta proclamate sono consistite, sostanzialmente, nell'astensione dalle prestazioni di lavoro in regime straordinario e nel rifiuto a compiere quelle missioni per le quali le norme vigenti prevedono l'anticipazione del 75% delle spese, ogni qualvolta detta anticipazione non fosse stata materialmente disponibile.

Pertanto, il rifiuto a spostarsi non è stato motivato dall'idoneità o meno delle sedi già riconosciute idonee dallo stesso Ufficio Provinciale.

Per evitare comunque che le sedute ordinariamente previste presso le sedi esterne non venissero effettuate, il Direttore dell'Ufficio Provinciale in questione, ha disposto che le stesse si svolgessero presso l'Ufficio stesso, dove le stesse si sono svolte regolarmente.

In merito al pagamento anticipato delle competenze, non può che essere auspicata

una semplificazione delle procedure attuali, con una esclusiva contabilità locale, al fine di ottenere l'immediata disponibilità dei fondi, come detto versati in anticipo alla Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia.

In conclusione, si rileva che le sedute d'esami in orario straordinario non sono state mai « imposte » ma discendono dall'equilibrio tra domanda ed offerta di servizio, stante la consistenza della dotazione organica, nell'assoluto rispetto della legge n. 870 del 1986.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

VALDUCCI. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

in data 22 giugno 2000 il Ministero in indirizzo rispondeva in maniera del tutto insoddisfacente all'interrogazione parlamentare 4-26032 del 12 ottobre 1999;

in tale atto non si danno infatti puntuali risposte a specifici punti della domanda relativa alle violazioni di legge che, ad avviso dell'interrogante, si evincono sul regolamento e sul bando di concorso indetto dall'Università di Roma « La Sapienza » in data 6 agosto 1999 per n. 10 posti di nona qualifica funzionale, area amministrativo-contabile, profilo professionale di vice dirigente, ed in particolare:

relativamente alla violazione degli articoli 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e 5 e 7 del contratto collettivo nazionale del lavoro, lungi dal verificare la sussistenza dell'illegittimità contestata, si accettano le spiegazioni del rettore de « La Sapienza », che ammette di aver sottoscritto accordi in materia con le organizzazioni sindacali locali, benché l'articolo 10 del decreto legislativo n. 29 del 1993 stabilisca, in materia, esclusivamente la possibilità di comunicazione alle organizzazioni sindacali, non la sottoscrizione di accordi;

relativamente alla violazione dell'articolo 15 della legge n. 23 del 1986, si risponde in maniera paradossale che non si è potuto dare esecuzione al disposto vincolante della norma per non aver adempiuto all'obbligo, sancito da diverse disposizioni legislative, di dotarsi di pianta organica. Inoltre non è stata fornita nessuna spiegazione in merito alla completa esclusione dal concorso per la selezione a nona qualifica funzionale dei soggetti di settima qualifica funzionale in possesso di laurea ed anzianità di servizio;

relativamente alla violazione degli articoli 7 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e 36 del contratto collettivo nazionale del lavoro, non è stata data nessuna giustificazione in merito all'improprio utilizzo dei corsi di formazione e aggiornamento stravolti e coinvolti nelle procedure dei corsi-concorsi;

nessuna giustificazione è stata adottata per il numero dei posti messi a concorso, non si è comunicato quando e come la delibera del consiglio di amministrazione dell'ateneo (che stabiliva che i posti fossero 19) sia stata revocata o modificata, mentre risulta all'interrogante che almeno due titolari di nona qualifica funzionale siano stati trasferiti, in totale dispregio delle norme contrattuali relative ai trasferimenti, presso l'università « La Sapienza » di Roma, diminuendo di fatto i posti in organico destinati al concorso a detrimento dei naturali destinatari;

relativamente alla violazione dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale del lavoro, mentre con un regolamento emesso in data 20 maggio 1998 la partecipazione al concorso per la selezione alla nona qualifica funzionale era riservata ai soggetti previsti dall'articolo 46, comma 2, successivamente, senza neanche revocare il predetto regolamento se ne emanava uno ulteriore con cui da una parte si restringevano i destinatari (escludendo gli ottavi livelli con laurea con meno di 12 anni di anzianità di servizio, ancorché destinatari dell'indennità prevista dall'articolo 46), mentre dall'altro ne ampliava la

cerchia (includendo gli ottavi livelli senza laurea con 12 anni di anzianità di servizio e cinque anni di anzianità nella qualifica, ancorché non destinatari dell'indennità ex articolo 46). Risulta alquanto strano che ci si appelli ad una « più ampia selezione, al fine di garantire l'inquadramento ai più meritevoli » quando si evita di valutare i titoli di studio ed i titoli di servizio. Inoltre priva di qualsiasi giustificazione è la disparità di trattamento operata nei confronti dei soggetti destinatari dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale del lavoro. Mentre i soggetti previsti dal primo comma (coloro che svolgevano le funzioni di segretario di dipartimento) sono stati ammessi ad un corso-concorso a loro riservato, con un regolamento emesso in data 20 maggio 1998 e, al termine delle prove, sono stati inquadrati nella qualifica superiore, i soggetti previsti dal secondo comma, pur essendo destinatari dello stesso regolamento, si sono visti — ingiustificatamente — sostituire il regolamento e, quindi regolamentare con un successivo atto, in modo difforme il corso-concorso e, in alcuni casi, come evidenziato precedentemente, sono addirittura stati esclusi dalle procedure di selezione;

nessuna spiegazione è stata fornita in merito alla particolare pubblicizzazione dei bandi che, lungi dall'essere pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, sono stati affissi all'albo del rettorato rendendo i concorsi molto riservati, quasi segreti —:

se non si ritenga che il rettore de « La Sapienza » abbia operato illegittimamente, non avendo operato un'interpretazione limpida della legge, ma, arbitrariamente, ha forgiato delle nuove norme;

se su tali specifici punti non si intenda intervenire efficacemente e con la massima urgenza per l'adozione degli opportuni provvedimenti al fine di ripristinare una situazione di piena legalità, ribadendo la necessità di evitare gli ulteriori costi conseguenti ai ricorsi che potrebbe generare il prosieguo dello svolgimento del concorso come attualmente previsto. (4-31042)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in esame e ad integrazione della risposta già resa da questo Dicastero a pregresso atto di sindacato ispettivo n. 4-26032, si rappresenta quanto segue.

L'Università degli Studi di Roma « La Sapienza » ha provveduto, con nota del 14 dicembre 2000, a comunicare a questa Amministrazione ulteriori elementi istruttori relativi alle problematiche segnalate dall'interrogante.

In particolare, il predetto Ateneo, riguardo all'avvenuta sottoscrizione con le OO.SS. di veri e propri « accordi » in luogo delle previste « comunicazioni », ha precisato di aver fatto ricorso a tale più complessa procedura allo scopo di evitare eventuali contestazioni, suscettibili di essere scongiurate proprio attraverso la stipula di un accordo preventivo scritto.

In merito poi alle ulteriori censure mosse dall'interrogante, concernenti la ipotizzata violazione degli articoli 36 e 46 del CCNL, l'Università ritiene di aver rispettato lo spirito e le disposizioni del contratto, sottolineando come l'avanzamento alla qualifica superiore fosse prevista previa partecipazione obbligatoria ad un corso di formazione, seguito da un esame finale vertente sugli specifici argomenti fatti oggetto di trattazione durante il corso medesimo; la formazione infatti, fa rilevare l'Ateneo, costituisce un fondamentale strumento di aggiornamento e crescita professionale, valorizzabile ai fini dell'avanzamento di carriera.

L'Ateneo inoltre puntualizza che, alla data di indizione del corso concorso, era in vigore la disposizione di cui all'articolo 51 della L. n. 449 del 27 dicembre 1997, che imponeva alle Università, in materia di organici e vincoli di assunzione, di applicare in via esclusiva la normativa contenuta nello stesso articolo (rispetto al limite del 90% dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario per le spese fisse ed obbligatorie per il personale di ruolo).

Per quanto concerne infine i trasferimenti del personale di IX qualifica funzionale, l'Università asserisce di aver dato applicazione all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 29/93 che richiedeva,

nella sua originaria formulazione (anteriore alle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 80/98), la domanda dell'interessato e l'assenso dell'ateneo di appartenenza a cui fa esplicito rinvio l'articolo 37 del precitato CCNL.

Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto, come peraltro già precisato in risposta all'interrogazione n. 4/26032 su menzionata, che le questioni specificamente prospettate dall'interrogante sono rimesse, in conformità all'ordinamento vigente, all'autonomia decisionale delle competenti Autorità accademiche o eventualmente, nell'ipotesi di contenzioso, giurisdizionali, questo Dicastero ritiene non doversi adottare provvedimento alcuno operato nei confronti dell'Università.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

VELTRI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 124 del 1999 all'articolo 8 ha previsto il passaggio allo Stato del personale dipendente degli Enti locali che operava nella scuola riconoscendo ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata nell'Ente locale prevedendo la copertura di spesa con la riduzione dei finanziamenti agli enti locali;

è stato emanato il decreto-legge n. 184 del 1999, applicativo della citata legge, che prevedeva l'obbligo per gli Enti locali di applicare il Ccnl di lavoro del comparto e che prevedeva corrispondenze che si ritengono illegittime in quanto basate solo sul criterio delle mansioni espletate e non sul titolo in base al quale sono state espletate, cosa che è invece giuridicamente rilevante. Di conseguenza i segretari scolastici che erano personale direttivo di VIII, con possesso di laurea specifica e che avevano espletato specifico concorso per laureato, sono stati declassati al VI livello come i colleghi dello Stato per i quali non era previsto né lo stesso titolo di

studio, né lo stesso concorso e che hanno espletato sì le stesse mansioni, ma a titolo diverso: cosa giuridicamente molto rilevante perché ben diverse sono le conseguenze giuridiche di un atto di un impiegato di concetto e di quello di un funzionario direttivo. Con la stessa logica gli istruttori amministrativi di VI livello sono stati declassati al IV livello;

la provincia di Ascoli Piceno (amministrazione di sinistra) non ha integralmente applicato il Ccnl e non ha comunicato al MPI tutta la retribuzione accessoria dei dipendenti come richiesto dalla CM del MPI n. 245/99 (si sottolinea che neppure il provveditore, interessato della cosa, ha in alcun modo interloquito dette comunicazioni che avvenivano per suo tramite) e che l'Aran in data 12 gennaio 2000 ha proposto l'inquadramento all'iniziale di livello con assegno *ad personam*, riassorbibile con gravissimo danno per i dipendenti —

le ragioni del provvedimento e se non ritenga che sia stato compiuto un atto illegittimo con violazione dei diritti acquisiti. (4-28579)

RISPOSTA. — *In relazione alle questioni sollevate dall'interrogante nell'atto parlamentare cui si risponde, si forniscono i seguenti chiarimenti.*

Com'è noto, con la Legge 3.5.1999, n. 124 articolo 8, il personale ATA degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, dipendente dagli Enti locali ed in servizio, alla data in vigore della legge stessa, nelle istituzioni scolastiche statali, è stato trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed «inquadrate nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili».

Laddove detto personale non avesse trovato la corrispondenza in ordine a qualifiche e profili la medesima legge ha consentito al personale in parola di chiedere l'opzione per l'Ente di appartenenza.

Al medesimo personale la citata Legge n. 124 ha disposto, inoltre, che vengano riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'Ente locale di

provenienza, nonché, in fase di prima applicazione, il mantenimento della sede di servizio.

In ottemperanza della succitata legge è stato emanato il decreto ministeriale n. 184 del 23.7.99, cui è stata allegata una tabella esemplificativa di corrispondenza tra i profili degli Enti locali e quelli statali.

Nella considerazione che le categorie del CCNL-comparto Enti locali comprendono una pluralità di profili che, comunque, includono anche funzioni previste nei profili statali, il decreto ministeriale n. 184 del 23 luglio 1999 ha individuato la corrispondenza in termini sostanziali.

In applicazione poi di quanto previsto dall'articolo 34 del C.C.N.L. del personale del comparto scuola relativo al quadriennio normativo 1998/2000 è stato inserito il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi ove, con decorrenza 1.9.2000, sono inseriti i responsabili amministrativi formati in appositi corsi.

Com'è altresì noto all'interrogante, al fine di assicurare che, al 1° gennaio 2000, al personale interessato potesse essere corrisposto, a carico dello Stato, il trattamento economico in godimento (salvo il successivo riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della anzianità maturata presso l'Ente locale di appartenenza), con la C.M. n. 245 del 1999 sono state dettate ai Provveditori agli Studi puntuali indicazioni, anche di carattere tecnico, in ordine alla retribuzione del personale.

Per quanto riguarda la particolare situazione della provincia di Ascoli Piceno, il competente Provveditore agli Studi ha reso noto che alcuni dipendenti dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno (Responsabili amministrativi) hanno presentato domanda di opzione che è stata rifiutata dall'Ente locale di appartenenza; il personale in questione, pertanto, è stato trasferito nei ruoli dello Stato.

Lo stesso Provveditore ha dichiarato che i dipendenti in questione continuano a svolgere le medesime funzioni e la loro posizione economica, peraltro più vantaggiosa, è stata integralmente riconosciuta in quanto è stato loro corrisposto, a titolo provvisorio, il trattamento accessorio in godimento presso

l'ente locale e nell'entità dichiarata dall'ente stesso per il 1999.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

VOGLINO. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

gli organi di stampa, anche locali, hanno dato notizia di una grave vicenda occorsa al signor Carlo R., pensionato di Asti, ex-operaio della Way Assauto;

essendogli stata diagnosticata un'ulcera duodenale al signor Carlo R. veniva prescritta l'assunzione di un farmaco in compresse, il « Rotil »;

pare a causa dell'assunzione di tale farmaco, il paziente accusava una epatite fulminante e veniva salvato soltanto grazie al provvidenziale trapianto di fegato;

il signor Carlo R. ha ora deciso, sulla scorta di una perizia medico-legale, di promuovere azione risarcitoria nei confronti del Ministero della sanità e della società titolare dei diritti di commercializzazione del farmaco « Rotil »;

secondo il medico-legale che ha provveduto a predisporre il supporto tecnico per l'azione giudiziale, è pacifico che l'epatite è stata provocata dal farmaco in questione, ed anzi ricerche effettuate negli Stati Uniti e presso l'ospedale « Gemelli » di Roma avrebbero consentito di accertare che si sono verificati altri 25 casi identici a quello denunciato dal pensionato astigiano;

sembra che il farmaco sia stato ritirato su tutto il territorio nazionale dopo soli tre mesi di vendite, nel mese di agosto 1995 —:

su quale tipo di documentazione tecnica, su quale base di sperimentazione e da chi compiuta, il ministro abbia rilasciato l'autorizzazione a mettere in commercio tale farmaco;

quali siano state le ragioni precise del ritiro del farmaco dal mercato. (4-32008)

RISPOSTA. — *La specialità medicinale denominata Rotil in compresse, della ditta Bioprogress SpA, è stata registrata il 7 giugno 1993 dal Ministero della Sanità e commercializzata, dal settembre 1993, su licenza della Biotekfarma bhf Srl.*

Nell'aprile 1994, la Biotekfarma bhf Srl ha ceduto il brevetto della materia prima, produzione ed uso della stessa alla Mediolanum Spa e, in data 21 giugno 1994, ha ceduto anche i diritti derivanti dalle licenze concesse per l'Italia alla Bioprogress Spa e ad altre società farmaceutiche.

In data 19 luglio 1995 il Ministero della Sanità, a seguito di parere della Commissione Unica del Farmaco (CUF) del 10 luglio 1995, ha emesso i provvedimenti di sospensione di tutti i prodotti a base di niperotidina, compresa la specialità medicinale ROTIL, per gli effetti collaterali segnalati a carico del fegato, ritenuto organo bersaglio.

Pertanto il prodotto, dalla data di entrata in vigore del decreto di sospensione, non è più disponibile sul mercato.

In data 17 dicembre 1997, a seguito dei pareri della CUF del 13 dicembre 1996 e del Consiglio Superiore di Sanità — Sezione V — del 26 novembre 1997, il Ministero della Sanità ha emanato il decreto di revoca dell'autorizzazione per tutti i prodotti a base di niperotidina, tra cui il Rotil.

Si precisa che il Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole alla revoca, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, per tutte le confezioni di specialità medicinali contenenti niperotidina, in quanto non ha ritenuto valide le motivazioni addotte dalle ditte produttrici a sostegno del mantenimento della registrazione.

In particolare, il Consiglio non ha ritenuto dimostrabile che la sola presenza di nuove impurezze nella materia prima avessero potuto provocare le gravi forme di epatite neocrocolestatica, riscontrate dal marzo al luglio 1995, e che la sola sostituzione del fornitore di materia prima, proposta dalla ditta Bioprogress SpA, titolare dell'AIC, al fine di mantenere la registrazione, potesse eliminare del tutto il rischio

connesso all'impiego della specialità *Rotil* prodotta dalla stessa società *Bioprogress SpA*.

Questo Ministero ha avuto notizia della citazione n. 3947 del 1999, presentata dinanzi al Tribunale Civile di Roma dalla ditta *Bioprogress SpA* avverso la *Mediolanum Farmaceutici SpA*, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla sospensione della commercializzazione del prodotto.

Inoltre, il 1° agosto 2000 l'Avvocatura dello Stato di Torino ha trasmesso al Mi-

nistero della Sanità la richiesta formale di risarcimento danni avanzata dal Sig. Carlo Rainero, in data 8 maggio 2000, nei riguardi della ditta *Bioprogress SpA*, della *Salus Researches SpA* e del Ministero della Sanità, per assunzione di farmaco antiulcera con conseguente epatite fulminante.

Allo stato, la questione è sottoposta alle valutazioni istruttorie della Autorità giurisdizionale adita.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.